

REGOLAMENTO D'IGIENE

TITOLO 1°

Capo I.

VIGILANZA SANITARIA

Art. 1

Il Sindaco è l'Autorità Sanitaria del Comune. Egli si vale dell'Ufficiale Sanitario, al quale sono affidate la vigilanza igienica sul suolo e l'abitato, la vigilanza igienica sugli alimenti e le bevande e la profilassi delle malattie infettive. In materia veterinaria si vale del Veterinario comunale.

Art. 2

L'Ufficiale Sanitario esercita tutti i servizi municipali attinenti alla vigilanza igienica assistito e coadiuvato, quando occorra:

- a) dal Tecnico Comunale;
- b) dai Vigili Sanitari o dai Vigili o Guardie Comunali.

Art. 3

L'Ufficiale Sanitario quale organo periferico del Ministero della Sanità dipende, nell'esercizio delle sue funzioni direttamente dal Medico Provinciale.

L'Ufficiale oltre alle attribuzioni previste dalle leggi in vigore:

- a) vigila nell'ambito del territorio comunale sulla salute pubblica, ed adotta i provvedimenti in materia di sanità pubblica, che non comportino impegni di spesa o conseguenze patrimoniali a carico del comune;
- b) cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti sanitari ed assiste gli organi dell'Amministrazione comunale nell'elaborazione e nell'esecuzione dei provvedimenti sanitari di loro competenza;
- c) riceve le denunce di malattia; nei casi previsti dalla legge, e provvede alla registrazione dei titoli che abilitino nell'esercizio delle professioni sanitarie, delle professioni ausiliarie, e delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie;
- d) vigila sulle condizioni igieniche e sanitarie del Comune e ne tiene informato il Medico Provinciale;
- e) vigila sull'igiene delle scuole e degli istituti di educazione e istruzione, degli opifici e in genere di tutti gli stabilimenti ove si compie lavoro in comune, riferendone al Sindaco e al Medico Provinciale;

- f) denuncia al Sindaco e al Medico Provinciale ogni trasgressione alle leggi e ai regolamenti sanitari, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo del referto ai sensi dell'articolo 365 del codice penale e dell'articolo 4 del sollecitamente codice di procedura penale;
- g) riferisce sollecitamente al Sindaco e al Medico Provinciale tutto ciò che, nell'interesse delle sanità pubblica , possa reclamare speciali e straordinari provvedimenti;
- h) assiste il Sindaco nell'esecuzione di tutti i provvedimenti sanitari ordinati sia dall'Autorità comunale, sia dalle autorità superiori;
- i) raccoglie tutti gli elementi per la relazione annuale sullo stato sanitario del Comune, uniformandosi alle istruzioni del Medico Provinciale;
- l) assicura il coordinamento con l'Ufficio del veterinario Condotta per quanto riguarda le malattie degli animali trasmissibili all'uomo.

Art. 4

Al Comune, per gli accertamenti ed il rilascio dei certificati che le vigenti disposizioni demandano all'ufficio Sanitario, è dovuto, quando siano eseguiti nell'esclusivo interesse privato, un compenso a carico dei privati interessati. La misura di tale compenso per le singole prestazioni, le modalità del versamento da parte dei privati e la compartecipazione all'Ufficiale Sanitario e al personale Tecnico che lo coadiuva negli accertamenti avverrà con le norme di cui all'art. 43 del vigente T.U. delle leggi Sanitarie. La misura del compenso, i casi per i quali è dovuto e le modalità per le compartecipazioni sono stabilite dal Medico provinciale.

Art. 5

Il veterinario comunale, quale ufficiale governativo:

- a) provvede all'applicazione delle disposizioni concernenti la polizia veterinaria e la vigilanza sanitaria sugli alimenti di origine animale;
- b) vigila sullo stato sanitario del patrimonio zootecnico e ne tiene informato il Veterinario provinciale;
- c) vigila sulle esecuzione delle leggi e dei regolamenti interessanti i servizi veterinari; di ogni trasgressione fa denuncia al Veterinario provinciale e al Sindaco;
- d) propone al Veterinario provinciale ed al Sindaco i provvedimenti necessari nell'interesse del servizio;
- e) assiste il Sindaco nell'esecuzione dei provvedimenti di sua competenza;
- f) dà parere sul rilascio delle autorizzazioni e licenze di competenza del Sindaco per l'esercizio di attività soggette a vigilanza veterinaria;
- g) segnala all'Ufficiale Sanitario i casi di zoonosi verificatisi negli animali e riceve dall'Ufficiale Sanitario la comunicazione dei casi di dette malattie accertate nell'uomo.
- h) Esercita tutte le altre attribuzioni a lui demandate dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 6

I Vigili sanitari o i Vigili e le Guardie comunali hanno l'obbligo di eseguire inappuntabilmente gli ordini impartiti dall'Ufficiale Sanitario in materia sanitaria.

Art. 7

Chiunque intenda esercitare nel Comune la professione di medico-chirurgo, veterinario, farmacista, levatrice, assistente sanitaria visitatrice, o infermiere professionale, deve far registrare il proprio *diploma di abilitazione* nell'ufficio sanitario comunale.

L'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie (odontotecnici, ottici, meccanici, ortopedici, ernisti, infermieri autorizzati od abilitati, massaggiatori, capi bagnini di stabilimenti idroterapici) è subordinato alla registrazione della licenza o del certificato di abilitazione nell'ufficio sanitario del Comune ai sensi del R. D. 27 luglio 1934, n. 1265, e all'art. 2 punto 3° del D. P. R. 11.2.1961, n. 264.

Capo II

ASSISTENZA SANITARIA

Art. 8

L'Assistenza medica è affidata a n. 2 medici chirurghi condotti e l'assistenza Ostetrica a n. 1 ostetrica condotta i cui obblighi e diritti sono regolati da appositi separati regolamenti.

Art. 9

Il Comune ha l'obbligo di procedere alla formazione di uno speciale ed unico elenco degli aventi diritto all'assistenza medico-chirurgica ed ostetrica gratuita. Agli iscritti nell'elenco predetto il Comune è tenuto a somministrare gratuitamente anche i medicinali loro occorrenti.

Se esistano opere pie od altre fondazioni che provvedono in tutto o in parte all'assistenza gratuita ai poveri ed alla somministrazione gratuita di medicinali, il Comune è soltanto obbligato a completarla.

Le norme per la formazione e la tenuta dell'elenco dei poveri ammessi all'assistenza gratuita sanitaria ed alla gratuita somministrazione dei medicinali sono fissate in apposito regolamento, nel quale inoltre sono fissate le modalità e le condizioni alle quali devono attenersi i farmacisti per tale servizio.

Art. 10

I sanitari comunali hanno l'obbligo di prestare, se richiesti, la loro opera anche ai non aventi diritto all'assistenza gratuita, in base alla tariffa proposta dall'Ordine Professionale ed approvata dal Medico Provinciale.

TITOLO 2°

IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO

Art. 11

IGIENE DEL SUOLO

Capo I

I terreni debbono costantemente conservare liberi da impaludamenti provvedendoli, qualora occorra, dei necessari canali di scolo e mantenendo questi in buono stato di funzionamento.

Quindi sono vietate:

- a) le opere, qualunque sia il loro scopo, che impediscano il normale deflusso delle acque dai terreni;
- b) Le irrigazioni a scopo agricolo che apportano danno a fabbricati prossimi per sopraelevazione dell'umidità sotterranea e per le quali si debba mantenere per qualche tempo l'acqua sul terreno a meno che questa non vi abbia durante tale tempo un continuo ricambio;
- c) Le escavazioni di fosse, buche, vasche, ecc. che possano dar luogo a raccolta di acque stagnanti.

Gli scoli, canali, fossati ed altre raccolte idriche situate in vicinanza degli abitati dovranno - a cura dei proprietari - essere sistemati, e cioè: diserbate e regolarizzate le ripe, escavati i fondali, liberate le acque dalle alghe e dalle piante acquatiche e attuate tutte le altre provvidenze atte a favorire il deflusso delle acque ed a liberare le superfici idriche in modo da permettere utilmente il razionale impiego dei mezzi larvicidi.

Art. 12

I bacini di raccolta d'acqua a scopi agricoli ed industriali debbono avere il fondo compatto, impermeabile, e le pareti preferibilmente tagliate a picco in modo da evitare qualsiasi impaludamento. L'acqua vi si dovrà frequentemente cambiare in modo tale da impedire lo sviluppo delle mosche.

Art. 12 bis

La coltivazione del riso è disciplinata dallo speciale Regolamento adottato dall'Amministrazione Provinciale di Novara a norma delle disposizioni contenute nel T.U. della Legge Sanitaria approvata con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265, e nell'art. 26 del D. P. R. 10/6/1955 n. 854.

Su le distanze minime degli aggregati di case si fa riferimento alla planimetria allegata al presente regolamento.

Art. 12 ter

La coltivazione a marcita è vietata entro la zona indicata nella planimetria allegata al presente regolamento.

Art. 13

E' proibito gettare sulle pubbliche piazze e vie, sia di giorno che di notte, sostanze putrescibili ed altre immondezze o lasciarvi defluire acque di rifiuto domestiche od industriali.

E' vietato pure spazzare fuori dai negozi, magazzini, abitazioni, ecc. aperti verso l'area pubblica, rifiuti di qualsiasi genere.

Quando il carico o lo scarico di qualsiasi materia debba per necessità farsi sulla pubblica via, dovrà sempre eseguirsi in modo da non arrecare guasto o lasciare lordure al suolo pubblico e sgombrando e spazzando, ove occorra, prontamente la strada.

Il Comune provvederà alla continua nettezza delle piazze e delle strade dell'abitato; ed impedirà che in qualunque punto dello spazio pubblico si facciano depositi di immondizia o di letame.

La spazzatura pubblica sarà preferibilmente eseguita di notte, e se di giorno, dovrà farsi in modo che non venga sollevata eccessiva quantità di polvere, innaffiando il suolo ove occorra.

I fossi di scolo delle acque pluviali dovranno essere livellati in modo che le acque defluiscano liberamente; e saranno convenientemente espurgati da chi ne ha l'obbligo.

Art. 14

Le immondizie e le materie putrescibili provenienti dalle case, dagli esercizi pubblici e, in genere, dagli spacci di vendita al pubblico devono essere tenute, fino al momento della loro asportazione, in recipienti coperti. Sono vietati il gettito delle immondizie e di materie putrescibili ed il loro deposito, anche temporaneo, nelle pubbliche vie o nei terreni pubblici o privati.

Le aree scoperte entro i fabbricati o interposte ad essi, come pure le strade praticabili, sia private, sia consorziali, devono essere tenute sgombre, a cura dei proprietari, amministrati o conduttori, da immondizie e da materie putrescibili.

Art. 15

E' vietato appendere oggetti sudici, biancheria o altro, di batterli, scuoterli od esporli ad asciugare ai balconi, finestre o in altri luoghi verso le strade pubbliche.

Art. 16

La neve anche in caso di straordinaria quantità, non può essere portata, depositata o gettata sulla pubblica via dai cortili.

Art. 17

I depositi di letame per concime asportato dall'abitato, non potranno che essere fatti in aperta campagna e opportunamente coperti di terra in modo da impedire lo sviluppo di mosche e il diffondersi di odori molesti e a distanze non meno di 25 metri dalle strade pubbliche.

Tali depositi dovranno distare almeno m. 20 dai corsi d'acqua e dovranno essere effettuati in località che non diano luogo per la loro posizione, a possibilità di infiltrazione ed inquinamento dell'acqua del sottosuolo.

Art. 18

Le stalle rurali per bovini ed equini adibite a più di due capi adulti, devono essere dotate di una concimaia coperta atta ad evitare disperdimenti di liquidi, aventi platea impermeabile e ad una distanza minima dalle abitazioni o dal dormitorio di metri 25. Tale distanza devono rispettare anche dalle strade, dai depositi o condutture di acqua potabile.

Per tutto quanto concerne le concimaie comunali si richiamano le disposizioni degli articoli 236 e seguenti T.U. delle leggi Sanitarie 27.7.1934 n. 1265. Tutti i conduttori di stalle sono tenuti a servirsi della concimaia esistente presso le stalle per il deposito del letame ed a conservare la concimaia stessa ed il bottino dei liquidi in perfetto stato di funzionamento.

Art. 19

Per trasporto di materie di qualunque genere si dovranno adoperare sempre carri o recipienti bene adatti a trasportarle e contenerle, in modo che nessuna parte delle medesime abbia a cadere sugli spazi pubblici.

Il trasporto del letame e delle spazzature fuori dell'abitato dovrà essere eseguito in modo da riuscire il meno molesto alla popolazione e durante i mesi caldi soltanto nelle prime ore del mattino e comunque non oltre le ore 5.

Il letame che esalasse grave fetore dovrà essere asportato giornalmente.

Il Sindaco con sua ordinanza potrà fissare l'orario per trasporto del letame e l'itinerario di percorrenza.

Art. 20

Il trasporto e la distruzione delle carogne di animali morti per malattia infettiva verrà praticato secondo le norme dettate dal Veterinario Comunale.

Art. 21

E' vietato fare sboccare nei corsi d'acqua salvo se coperti ed incanalati con pareti impermeabili, per tutto il tratto del corso d'acqua compreso negli aggregati di abitazioni, fogne od altri materiali in cui vengano immessi i materiali delle latrine, le acque domestiche di rifiuto od altre acque immonde fatta eccezione per quelle residue delle industrie, se convenientemente depurate e per le meteoriche.

Art. 22

I cortili, il cui livello fosse inferiore al terreno circostante, per cui in seguito alle piogge l'acqua vi ristagnasse, saranno colmati a spese dei proprietari, o muniti di fognatura di scarico.

Nessuno potrà effettuare innovazioni di sorta al piano stradale, e praticarvi rialzi od avvallamenti per qualsiasi scopo.

Art. 23

E' vietato deporre materie fecali umane nei recinti dei luoghi abitati e sulle vie e piazze.

Art. 24

Ai venditori di frutta, di verdura e di altri commestibili con banchi o carrette è prescritto di tener sempre pulito il suolo che occupano e di riporre in adatti cesti i rifiuti finchè vengano levati dagli spazzini.

Art. 25

E' vietato altresì di danneggiare od insudiciare in qualsiasi modo i monumenti, le opere od altri manufatti pubblici, come pure i muri esterni di qualunque fabbricato pubblico o privato.

Art. 26

E' proibito gettare immondizie di qualsiasi natura nelle pubbliche fontanelle, di lavarvi panni, verdure od altro e di collocarvi in permanenza secchi, tinozze e simili.

E' vietato lavare e risciacquare botti, tini ed altri recipienti da cantina sulle pubbliche vie.

Tali operazioni devono compiersi nelle immediate vicinanze di un corso d'acqua, per modo che le acque sudicie possano venir riversate nel canale e non sulla pubblica via.

Art. 27

Gli stillicidi delle case, come pure le acque nascenti o gli infiltramenti dovranno, cura dei proprietari, raccogliersi o smaltirsi nell'interno delle abitazioni. Quando ciò non fosse possibile, dovranno sempre, a loro spese, essere incanalati e riversati sulla strada pubblica con un solo sbocco posto al livello della via, quando non esista la fognatura stradale.

Le acque da riversare sulle vie pubbliche dovranno essere immuni da materie impure liquide o solide e non dovranno emanare nocive esalazioni.

Capo II.

IGIENE DELLE ABITAZIONI

a) Nuove costruzioni

Art. 28

Nessuna costruzione di nuova abitazione può essere iniziata senza l'autorizzazione del Sindaco, che deve sentire il parere dell'Ufficiale sanitario e della Commissione edilizia. Le domande devono essere accompagnate dal progetto, con i disegni in duplice copia da cui dovrà risultare oltre la planimetria della zona, la distribuzione degli ambienti, con notizie intorno alla costituzione del terreno su cui s'intende fabbricare ed alla falda acqua in esso, nonché quanto riguarda:

- a) i pozzi o i serbatoi di acqua potabile o la distribuzione dell'acqua condotta;
- b) le latrine e i pozzi o i condotti neri;
- c) il sistema di allontanamento di tutti i rifiuti domestici con gli occorrenti particolari.

Il Tecnico comunale e l'Ufficiale sanitario si assicureranno con visite nelle case durante il periodo di costruzione che le opere murarie siano conformi al progetto presentato, e rispondano convenientemente alle esigenze statiche ed igieniche, in relazione alle prescrizioni date in materia dalle leggi e dai regolamenti ed in particolare dalle modalità dettate dal Medico Provinciale, ai sensi dell'art. 219 del T.U. delle Leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, dal regolamento presente e da quello locale edilizio.

Art. 29

La vigilanza di cui al precedente articolo va esercitata non soltanto sulle nuove costruzioni intraprese da privati: ma anche su quelle di enti, società, istituti, ecc. assicurandosi soprattutto che i servizi sanitari (provista di acqua, latrine, smaltimento delle acque luride), le cucine, la ventilazione, l'illuminazione, la cubatura degli ambienti, ecc. soddisfino alle buone norme di igiene.

Art. 30

La vigilanza da esercitarsi nel corso di esecuzione delle opere dovrà essere più rigorosa al completamento di esse e cioè prima di rilasciare l'autorizzazione di abitabilità da parte del Sindaco, tassativamente prescritta dall'articolo 221 del Testo unico delle Leggi sanitarie succitate.

Art. 31

Le nuove costruzioni non potranno essere abitate senza l'autorizzazione del Sindaco, il quale la concede quando, previa ispezione dell'Ufficiale sanitario, risulti:

- a) essere i muri e le parti integranti della casa convenientemente prosciugate; siano passati almeno 3 mesi dalla copertura del tetto;
- b) non esservi difetto di aria e di luce;
- c) esservi provveduto allo smaltimento delle acque immonde, delle materie escrementizie e di altri rifiuti, in modo da non inquinare il sottosuolo e secondo le altre norme prescritte dal presente regolamento;
- d) essere le latrine, gli acquai e gli scaricatori costruiti e collocati in modo da evitare le esalazioni dannose e le infiltrazioni;

- e) essere l'acqua potabile nei pozzi o in altri serbatoi o nelle condutture garantita da inquinamento;
- f) non esservi altra manifesta causa d'insalubrità;
- g) di esservi infine osservate le altre più particolari prescrizioni che sono indicate nel presente regolamento.

Art. 32

Il proprietario che contravvenga alle disposizioni del precedente articolo è punito con l'ammenda da L. 800 a L. 200.000 (1) e con la chiusura della casa.

In caso di rifiuto del permesso di abilità, l'interessato può ricorrere al Medico Provinciale che decide in via definitiva.

Art. 33

Non sarà mai permessa l'apertura di case urbane, o di opifici industriali aventi fogne per le acque immonde, o canali di scarico di acque industriali inquinate che immettano in corsi o canali di acqua, i quali debbano in qualche modo servire agli usi alimentari e domestici, se non dopo l'assicurazione che dette acque siano prima sottoposte ad una completa ed efficace depurazione, giudicata idonea dall'Ufficiale Sanitario e che siano inoltre eseguite le speciali cautele prescritte dal presente regolamento.

I contravventori sono puniti con pena pecuniaria da Lire 8.000 a L. 16.000

Art. 34

E' vietata la abitazione permanente di qualsiasi locale che in tutto o in parte della sua altezza si trovi sottoterra.

Potrà essere tuttavia tollerata l'abitabilità di locali in cui essa era ammessa prima come abitazione esclusivamente temporanea (laboratori artigiani) se i locali stessi abbiano almeno l'altezza di tre metri e per m. 1,50 almeno siano fuori terra; se siano separati con un'intercapedine di metri 1,50 almeno dal terreno al cortile o della strada; se abbiano coperture sufficienti per la ventilazione e illuminazione dirette dagli ambienti; se, ancora, la falda acquea sotterranea disti in ogni tempo di due metri almeno dalla base dai muri di fondazione.

Art. 35

Il pavimento delle stanze a piano terreno dovrà essere costruito con materie laterizie o calcestruzzo e quello dei piani superiori in assito o materiale laterizio.

(1) Accertare l'entità del provvedimento contravvenzionale ai sensi dell'art. 344 del T.U. Leggi Sanitarie e art 41 Legge urbanistica, 17 agosto 1942, n. 1150

Art. 36

Nella costruzione dei muri e dei rinterri è proibito l'uso di materiali non puliti, inquinati, provenienti da demolizioni di vecchie pareti o vecchi pavimenti salnitriati, o di terra proveniente da luoghi malsani.

Art. 37

Si dovrà evitare che i muri perimetrali delle case siano addossati ad elevazioni del suolo, terrapieni e simili.

Art. 38

L'altezza delle camere d'abitazione non dovrà essere inferiore a m. 2,90 per i piani superiori e m. 4,00 per il piano terreno, misurata dall'impostatura del soffitto e la cubatura delle camere da letto non inferiore a mc. 30 nei piani terreni e mc. 24 nei piani superiori dovrà essere calcolata sulla base di almeno mc. 15 per persone di età superiore ai 10 anni e di almeno mc. 10 per i ragazzi fino a 10 anni.

Art. 39

Ogni ambiente destinato ad abitazione dovrà avere almeno una finestra apertasi all'aria libera della superficie illuminata di almeno un decimo di quella del pavimento.

Art. 40

Ogni gola di camino nelle case da costruirsi a nuovo dovrà servire per un solo focolare, camino, stufa, calorifero o cucina. Esse saranno costruite con tubi di terra cotta o canne murali impermeabili ed in modo che si possa praticarne la pulitura meccanica. Saranno protratte fin fuori del tetto e terminate da fumaioli solidi e solidamente assicurati e di altezza tale da non recare disturbo al vicinato.

Art. 41

Tutte le coperture di fabbriche devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico, quanto verso i cortili ed altri spazi scoperti, di canali metallici di gronda, sufficientemente ampi da ricevere e tradurre le acque pluviali ai tubi di sfogo. In detti canali di gronda, come nei tubi di sfogo, è assolutamente vietato d'immettere acque lorde o di lavatura domestica provenienti dai cessi, acquai, ecc.

I tubi di sfogo dovranno essere in numero sufficiente e preferibilmente in ferro o ghisa negli ultimi 3 metri, per corso dei quali saranno incastrati nel muro esterno della casa, quando sia prospiciente strade o piazze pubbliche.

Art. 42

Qualsiasi casa d'abitazione deve essere dotata d'acqua potabile erogata dall'acquedotto comunale o da pozzi dichiarati potabili dal Medico provinciale.

Art. 43

Ogni abitazione per una famiglia dovrà avere l'acquaio ed una latrina che prenda aria e luce dall'esterno e non sia in comunicazione diretta con le camere da letto, con la cucina e con le altre stanze di abitazione, ma dovrà essere separata da una antilatrina opportunamente ventilata. La latrina deve fare corpo unico con il fabbricato. Le latrine saranno costruite con pavimento e pareti impermeabili e con tasca di raccolta pure impermeabile.

Le latrine nelle nuove costruzioni, come pure nei rifacimenti dei fabbricati esistenti, non potranno essere sporgenti dalla linea esterna del fabbricato stesso, tanto meno nelle case prospicienti la pubblica via.

Ogni latrina sarà dotata di apparecchio a chiusura idraulica e di vaschetta di lavaggio.

Art 44

Le canne di scarico delle latrine e degli acquaio dovranno essere formate da tubi ben connessi ed impermeabili e condurre alla fognatura comunale con la interposizione di un sifone.

Nelle vie prive di fognatura le acque nere saranno smaltite a mezzo di pozzi neri a tenuta o di fosse settiche. In tali casi dovrà essere richiesto il parere del Medico Provinciale sulla idoneità del sistema proposto.

Sono assolutamente vietati i pozzi neri perdenti.

Le fosse settiche, ad uno o più scomparti, saranno costruite con materiale impermeabile ed avranno la capacità di litri 150 per ogni persona servita. L'effluente sarà smaltito in un corso d'acqua superficiale, o, in mancanza, per disperdimento nel terreno a distanza superiore a m. 15 dai pozzi di acqua potabile.

Art. 45

I pozzi neri, le fosse settiche e i serbatoi di acque domestiche di rifiuto (pozzetti degli acquaio, bottini degli orinatoi) quando non sia possibile il loro allacciamento alla fognatura dinamica, devono corrispondere alle seguenti condizioni:

- a) distare dall'edificio di almeno metri uno ed essere indipendenti dai muri perimetrali, del fabbricato;
- b) distare almeno metri 20 da qualunque pozzo o cisterna di acque
- c) essere costruiti a completa tenuta, quindi avere il fondo e le pareti dello spessore di almeno 50 centimetri, costruire in muratura e con malta idraulica ed intonacate interamente di cemento;
- d) essere di adatte dimensioni, ad angoli arrotondati e fondo concavo e con apertura superiore munita di chiusino o di altro mezzo che si opponga alla benchè minima esalazione;
- e) essere muniti di canna di ventilazione.

La vuotatura dei pozzi neri e dei serbatoi di rifiuti (latrine, cisterne, delle orine e delle sciacquatoi, ecc.) dovrà essere fatta con sistemi inodori. Nei mesi da maggio a tutto settembre, non potrà essere fatta dopo le ore 9 antimeridiane.

Nel praticare la vuotatura dei pozzi neri, delle fogne, ecc. e nell'eseguire le riparazioni ai medesimi, si dovranno prendere tutte le precauzioni che saranno indicate dall'Ufficiale sanitario, per prevenire l'asfissia degli operai ed altre nocive conseguenze.

b) Abitazioni esistenti

Art. 46

Nelle case esistenti si dovrà togliere possibilmente l'addossamento dei terrapieni ai muri, facilitando lo scolo dell'acqua esterna con adatti condotti.

Art. 47

Le abitazioni del piano terreno dovranno essere pavimentate almeno in calcestruzzo e nelle regioni umide il pavimento dovrà sopraelevarsi sul piano esterno ed essere munite di apposito vespaio ventilato bilateralmente.

Art. 48

Le stanze da letto dovranno essere tenute in buone condizioni e quelle sottostanti immediatamente al tetto dovranno essere munite di controsoffitto ovvero di tetto tavellonato. L'altezza di tali camere non sarà mai inferiore a m. **2.90**.

Art. 49

Le pareti di tutte le stanze dovranno essere intonacate con calce.

I proprietari delle case sono obbligati a provvedere prontamente a quelle riparazioni di fabbricati, la cui trascuratezza possa riuscire di imminente pericolo alla salute o alla incolumità delle persone.

Il Sindaco, sentito l'Ufficiale sanitario o su richiesta del medico provinciale, può dichiarare inabitabile una casa o parte di essa per ragioni igieniche e ordinarne lo sgombero.

Art. 50

Ferma restando l'osservanza dell'art. 221 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e degli articoli 89 e 91 del regolamento san. gen. 3 febbraio 1901, n. 45 ed in virtù dell'articolo 97 del regolamento medesimo, si dovranno considerare come insalubri anche le abitazioni nelle quali a giudizio dell'autorità sanitaria si riscontrino:

- a) grado così notevole di umidità del pavimento e delle pareti, da riuscire pregiudizievole alla salute;
- b) mancanza di pavimentazione;
- c) mancanza di ogni intavellatura, impalcatura o soffitto, che divida l'ambiente abitabile dalle nude tegole;
- d) mancanza di serramenti con telaio a vetri od insufficienza loro a riparare dalle intemperie l'ambiente abitato;
- e) mancanza di condotto di scarico del fumo del focolare;
- f) grave difetto di luce naturale o di ventilazione;
- g) mancanza d'acqua potabile;
- h) mancanza di servizi igienici;

c) Abitazioni collettive

Art. 51

I convitti gli ospizi, i conventi, i collegi, ecc. devono avere locali separati per il bagno, l'infermeria e per gli affetti da malattie contagiose. Tutte le abitazioni collettive (compresi gli ospedali, gli uffici, gli opifici, gli alberghi) devono essere sottoposti almeno una volta l'anno a disinfezione generale.

I cinematografi, teatri, alberghi, trattorie, osterie, caffè, ecc. devono essere provvisti di un numero sufficiente di latrine ed orinatoi per loro, uso esclusivo, disposti ed ubicati in modo da avere luce ed aria diretta. Le pareti delle latrine in detti locali saranno piastrellate fino all'altezza di m. 1,50.

Latrine ed orinatoi, devono essere tenuti in perfetto stato di manutenzione e di nettezza da parte dei proprietari dell'esercizio.

d) Alberghi

Art. 52

Indipendentemente dall'autorizzazione prescritta dalla legge sulla pubblica sicurezza e da quanto è prescritto a fini dell'edilizia, per l'apertura di alberghi, occorrerà, ai fini igienico-sanitari, anche l'autorizzazione del Sindaco, da concedere su parere favorevole dell'Ufficiale sanitario. Per ottenere la prescritta autorizzazione i richiedenti trasmetteranno al Sindaco il progetto sia delle nuove costruzioni, sia delle trasformazioni di locali ad uso di albergo.

Anche quando non si debba eseguire alcuna trasformazione di locali sarà trasmessa al Sindaco la pianta di tutti i locali da occupare.

Contro il rifiuto di autorizzazione da parte del Sindaco è dato ricorso al Medico Provinciale.

La decisione del Medico Provinciale è provvedimento definitivo.

Chi eserciterà l'industria alberghiera nonostante il rifiuto della prescritta autorizzazione sarà punito a termini dell'articolo 451 comma 2 del Codice Penale.

e) Stalle e concimaie

Art. 53

Le stalle devono comunicare direttamente con i locali di abitazione o con i dormitori.

Quando le stalle siano situate sotto i locali predetti devono avere solaio costruito in modo da impedire il passaggio del gas.

Le stalle devono avere pavimento impermeabile ed essere munite di fossetti di scolo per le deiezioni liquide, da raccogliersi in appositi bottini collocati fuori delle stalle stesse secondo le norme consigliate dall'igiene.

Nei locali di nuova costruzione, le stalle non devono avere aperture nella stessa facciata ove si aprono le finestre delle abitazioni o dei dormitori a distanza minore di tre metri in linea orizzontale.

Le concimaie devono essere normalmente situate a distanza non minore di 25 metri dalle abitazioni o dai dormitori, nonché dai depositi e dalle condutture dell'acqua potabile.

Qualora, per difficoltà provenienti dalla ubicazione, non sia possibile mantenere la distanza suddetta, l'Ispettorato del Lavoro può consentire che la concimaia venga situata anche a distanze minori.

f) Allevamenti di polli

Art. 54

Gli edifici per gli allevamenti razionali di polli dovranno essere costruiti ad una distanza minima di metri 2,00 dalla più vicina abitazione.

I pavimenti dovranno essere lastricati con materiale impermeabile e le finestre saranno munite di reticelle per la protezione contro le mosche.

Capo III.

IGIENE DELLE SCUOLE

Il servizio di Medicina Scolastica è disciplinato dall'apposito regolamento adottato in conformità al D. P. R. 22.12.1967 n. 1518 con deliberazione consiliare n. 6 del 28.2.1970 approvata dalla S.P.Q. sentito il Consiglio Provinciale di Sanità in seduta 1.6.1970 n. 8891.

Art. 55

ABROGATO

Art. 56

ABROGATO

Art. 57

ABROGATO

Art. 58

ABROGATO

Art. 59

ABROGATO

Art. 60

ABROGATO

Art. 61

ABROGATO

Art. 62

ABROGATO

Art. 63

ABROGATO

Art. 64

ABROGATO

Art. 65

ABROGATO

Capo IV.

IGIENE DEGLI ABITATI RURALI

Art. 66

Le condizioni minime di abitabilità delle case rurali debbono essere comprese nei limiti delle norme di massima stabiliti dal Medico Provinciale, con riguardo allo stato di fatto esistente, ed alle speciali condizioni topografiche, climatiche ed agricole, sentito il Consiglio Provinciale di sanità.

Art. 67

I proprietari di fondi coltivati mediante l'opera temporanea di operai avventizi, non aventi abitazione stabile nel Comune o nei Comuni dove i fondi sono posti, hanno l'obbligo di provvedere gli operai di ricoveri rispondenti alle necessità igieniche e sanitarie, tenuto conto delle condizioni e della natura della località.

Nel caso di inadempimento si provvede d'ufficio con le modalità stabilite dal 2° e 3° comma dell'art. 223 del T.U. delle Leggi Sanitarie informandone il Medico provinciale.

Art. 68

Quando i contratti per l'esecuzione di lavori a carico dello Stato, delle provincie, dei Comuni o di altri enti pubblici includono l'obbligo di Assicurare l'abitazione al personale impiegato nei lavori stessi, l'assuntore del lavoro è tenuto a provvedere che nell'abitazione medesima, sia essa in locali provvisori o permanenti, vengano osservate le norme di igiene, dettate dalla autorità sanitaria, per quanto riguarda cubatura, ventilazione, illuminazione, fornitura di acqua potabile, smaltimento dei rifiuti e ogni altra sistemazione necessaria a tutelare la salute delle persone alloggiate.

Art. 69

L'obbligo imposto ai proprietari di fondi rustici, di mantenere in condizioni di abitabilità dal punto di vista igienico le loro case adibite per abitazione dei coltivatori dei fondi, cessa se la casa viene destinata ad uso diverso.

Similmente i proprietari dei fondi coltivati mediante l'opera temporanea di operai avventizi non avente stabile abitazione nel Comune o nei Comuni dove i fondi sono situati, non hanno obbligo di fornire tali operai di ricovero notturno a termini di legge, se costoro dimorano stabilmente in altri Comuni vicini ove possano agevolmente recarsi la sera, a lavoro compiuto.

Capo V.

SORVEGLIANZA SULLE ACQUE POTABILI

Art. 70

L'approvvigionamento di acqua per uso potabile agli agglomerati urbani sarà fatto in seguito ad esame del Laboratorio Provinciale di igiene e profilassi, sempre che essa risulti potabile per composizione chimica e scevra da ogni indizio d'inquinabilità o di inquinamento in atto e in seguito

ad esame del luogo di derivazione, che assicuri l'impossibilità d'infiltrazioni prossime o remote, capaci di alterarne in avvenire le buone condizioni. La potabilità dell'acqua dovrà essere dichiarata Dal Medico Provinciale previa gli opportuni accertamenti. La captazione sarà eseguita dopo approvazione del progetto da parte degli organi competenti.

Art. 71

Le fontane pubbliche devono essere costruite in modo che non sia possibile l'inquinamento dell'acqua nel suo attingimento.

Art. 72

La distribuzione dell'acqua della condotta pubblica per uso domestico sarà fatta, preferibilmente, col sistema del contatore direttamente dai tubi stradali.

Art. 73

La tubatura di distribuzione e di scarico dell'acqua per uso potabile non dovrà mai avere alcuna contiguità con quella per la distribuzione e scarico dell'acqua per le latrine.

Art. 74

I pozzi d'acqua per uso potabile e domestico dovranno essere scavati, lontani da qualunque ragione d'inquinamento da parte del terreno circostante, tenendo presente la direzione del movimento della falda liquida sotterranea.

In ogni caso dovranno distare di almeno 20 metri dai pozzi neri o dai depositi di letame o d'altre immondizie e dovranno captare la falda a monte da detti pozzi neri o depositi di letame. La loro apertura sarà contornata da uno spazio di suolo libero ed impermeabile con pendenza verso il di fuori.

Art. 75

I pozzi dovranno essere costruiti con buona muratura rivestita interamente di uno strato di cemento o con pareti rese altrimenti impermeabili, per impedire infiltrazioni di acque inquinate superficiali o profonde dal suolo circostante.

Essi dovranno essere sempre chiusi alla loro bocca, e muniti di pompa per la presa dell'acqua. Dovrà in ogni caso essere esclusa la falda freatica.

I pozzi dovranno essere frequentemente spurgati.

Qualunque volta un pozzo venga abbandonato, dovrà essere riempito con sabbia e ghiaia e chiuso in modo che non serva mai all'immissione di materiali luridi.

In ogni caso saranno preferiti i pozzi tubolari.

Art. 76

Sarà permesso l'uso delle cisterne là dove non sia possibile provvedersi d'acqua in altro modo. I tetti destinati alla raccolta delle acque debbono corrispondere ai seguenti requisiti:

- 1) non debbono sottostare ad altre abitazioni per evitare che da queste vi siano gettati materiali di rifiuto;
- 2) gli abbaini di accesso devono restare perennemente chiusi onde evitare il libero accesso degli animali od a chiunque non sia addetto a lavori di riparazione o di pulizia;
- 3) durante i periodi di lunga siccità debbono essere puliti periodicamente e se vi nascono vegetazioni debbono essere diserbati;
- 4) debbono essere costruiti con materiali poco o punto attaccabili dall'acqua, come buoni laterizi, ardesia, eternit e simili. Il tubo di presa dell'acqua dovrà essere fatto in modo da eliminare le prime acque di pioggia.

Art. 77

Le pareti delle cisterne e dei loro condotti di alimentazione dovranno essere fatti di materiali assolutamente impermeabili. La prima acqua piovana deve essere esclusa dalle cisterne, le quali devono essere frequentemente spurgate. Devono essere interrato per mantenere l'acqua fresca d'estate ed evitare il congelamento d'inverno. Avere forma preferibilmente cilindrica con sfondo emisferico ed essere completamente coperte e munite di sfioratore (difeso con reticella metallica) per eliminare il troppo pieno. L'attingimento deve avvenire con pompa.

Capo VI.

IGIENE DEL LAVORO

Art. 78

Per le disposizioni igieniche relative alle aziende industriali, commerciali e agricole, si fa richiamo al D. P. R. 19 marzo 1956, n. 303 (art. 70).

Art. 79

Per le norme di ammissione delle donne e dei fanciulli negli stabilimenti, per i lavori faticosi, pericolosi e insalubri, per trasporto e sollevamento di pesi, per lavoro notturno, ecc. si osservano le disposizioni della legge 26 aprile 1934, n. 653 e del decreto 7 agosto 1936, n. 1720.

Art. 80

Le operaie e le impiegate in istato di gravidanza hanno diritto di assentarsi dal lavoro in base alle norme vigenti.

Art. 81

Chi intende costruire, ampliare od adattare un edificio od un locale per adibirlo a lavorazioni industriali cui debbano presumibilmente essere addetti più di 3 operai, è tenuto a darne notizia all'Ispettorato del Lavoro, mediante lettera raccomandata od in altro modo equipollente.

La notifica deve contenere una descrizione dell'oggetto delle lavorazioni, delle principali modalità delle stesse e delle caratteristiche dei locali e degli impianti, corredata da disegni di massima, in quanto occorrono.

L'Ispettorato del Lavoro può chiedere ulteriori dati e prescrivere modificazioni ai progetti dei locali, degli impianti e alle modalità delle lavorazioni quando le ritenga necessarie per l'osservanza delle norme contenute nel presente decreto.

L'Ispettorato del Lavoro tiene conto, nelle sue determinazioni, delle cautele che possono essere necessarie per la tutela del vicinato, prendendo all'uopo gli opportuni accordi col medico provinciale e con l'Ufficiale Sanitario, al fine di coordinare l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.

Qualora l'Ispettorato del Lavoro non faccia prescrizioni entro 30 giorni dalla notifica, gli interessati possono eseguire i lavori, ferma restando però la loro responsabilità per quanto riguarda la osservanza delle disposizioni del presente decreto.

(art. 48 D. P. R. 19 marzo 1956, n. 303).

Capo VII.

NORME COMUNI AI CAPITOLI PRECEDENTI

Art. 82

Per quanto non è previsto nel presente titolo si applicano, oltre le disposizioni del T.U. delle leggi sanitarie, anche:

- a) per l'igiene del suolo e dell'abitato, le disposizioni di cui alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 per la compilazione dei regolamenti locali sull'igiene del suolo e dell'abitato; per gli alberghi le disposizioni di cui al R.D. 24 maggio 1925, n. 1102 circa l'attuazione di migliorie igieniche e sanitarie degli alberghi; per la lotta contro le mosche gli art. 150 e seguenti del presente regolamento;
- b) per le scuole, il R.D. 9 ottobre 1921, n. 1981 per la difesa contro le malattie infettive nelle scuole;
- c) per gli abitati rurali la circolare ministeriale 27 agosto 1907, n. 20900-28 circa l'igiene degli abitati rurali;
- d) per l'igiene del lavoro, la legge 12 febbraio 1955, n. 51 e il D. P. 19 marzo 1956, n. 303 sull'igiene del lavoro, le leggi sulle assicurazioni sociali, contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sul lavoro delle donne e dei fanciulli, sul lavoro notturno, sul riposo settimanale, sulla maternità delle lavoratrici;
- e) per la classificazione delle manifatture e fabbriche, fino a quando non sia emanato il nuovo elenco previsto dall'art. 216 del T.U. delle leggi sanitarie, l'elenco delle industrie insalubri approvato con decreti ministeriali 12 luglio 1912, 15 ottobre 1924 e 26 febbraio 1927, nonché l'art. 64 del T.U. di Pubblica Sicurezza del 1931, e gli articoli 101, 102, 93 del regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, n. 45.

Art. 83

Quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi, rumori provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il Sindaco sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il danno o il pericolo e si assicura della loro esecuzione ed efficienza.

Nel caso di inadempimento il Sindaco può, sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario, provvedere di ufficio nei modi e termini stabiliti nel testo unico della Legge comunale e provinciale.

Art. 84

Nei centri abitati che determinerà la Giunta municipale è vietata la fabbricazione ed anche la manipolazione di concimi chimici: ne è solo permesso il deposito in sacchi. La fabbricazione dei concimi deve essere fatta nelle campagne, distante da ogni agglomerato di case e secondo le vigenti norme di legge per le industrie insalubri.

Art. 85

Nei locali dove esistono filande non è permesso spandere putridumi o fare ammassi di crisalidi. I bigatti, i putridumi delle filande, gli scoli provenienti dalle stesse, dovranno essere trasportati di notte ed in luoghi lontani da agglomeramenti di case.

Art. 86

Non sono permesse botteghe di cenciaiuolo nell'abitato urbano e tanto meno la raccolta di ossa, corna e simili.

Le raccolte di ossa, corna, ecc., dovranno essere isolate e distanti dall'abitato almeno 200 metri.

TITOLO 3°

ALIMENTI, BEVANDE, OGGETTI DI USO DOMESTICO, STUPEFACENTI

(T.U. Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 - Legge 30 aprile 1962, n. 283
e 26 febbraio 1963, n. 441)

Capo I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 87

Sono soggette a vigilanza per la tutela della pubblica salute la produzione ed il commercio delle sostanze destinate alla alimentazione. A tal fine l'autorità sanitaria può procedere, in qualunque momento e a mezzo dei competenti organi ed uffici, ad ispezione e prelievo di campioni negli stabilimenti ed esercizi pubblici, dove si producano, si conservino in deposito, si smerchino o si consumino le predette sostanze, nonché sugli scali e sui mezzi di trasporto. Essa può altresì procedere al sequestro delle merci e, ove dagli accertamenti eseguiti risulti necessario per la tutela della pubblica salute, alla loro distruzione.

Gli esami e le analisi dei campioni sono compiuti dai laboratori provinciali di igiene e profilassi o da altri laboratori all'uopo autorizzati.

Quando dall'analisi risulti che i prodotti non corrispondono ai requisiti fissati dalla legge, il capo del laboratorio trasmetterà denuncia al medico o al veterinario provinciale, unendovi il verbale di prelevamento ed il certificato di analisi. Contemporaneamente a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicherà all'esercente presso cui è stato fatto il prelievo e all'autorità che a disposto il prelievo stesso il risultato dell'analisi. Analoga comunicazione sarà fatta al produttore, nel caso che il prelievo riguardi campioni in confezioni originali.

Entro 15 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, gli interessati potranno presentare al medico o al veterinario provinciale istanza di revisione, in bollo, unendo la ricevuta di versamento effettuato presso la Tesoreria Provinciale, della somma che sarà indicata nel regolamento per ogni singola voce.

Le analisi di revisione saranno eseguite presso l'Istituto superiore di Sanità, entro il termine massimo di mesi 2. In caso di mancata presentazione nei termini dell'istanza di revisione, o nel caso che le analisi di revisione confermi quella di prima istanza, il Medico o il Veterinario Provinciale trasmetteranno, entro 15 giorni, le denunce all'Autorità Giudiziaria. Il Medico o il Veterinario Provinciale, qualora si tratti di frode tossica o comunque dannosa alla salute, trasmetterà immediatamente le denunce all'Autorità Giudiziaria.

Art. 88

L'esercizio di stabilimenti, laboratori di produzione, preparazione e confezionamento, nonché i depositi all'ingrosso di sostanze alimentari, è subordinato ad autorizzazione sanitaria.

Il rilascio di tale autorizzazione è condizionato dall'accertamento dei requisiti igienico-sanitari, sia di impianto, che funzionali, previsti dalle leggi e dai regolamenti.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da L. 100.000 a L. 500.000.

Art. 89

Le ispezioni ed i prelievi di campioni, di cui all'art. 86, sono effettuati da personale sanitario o tecnico appositamente incaricato, dipendente dall'autorità sanitaria provinciale o comunale.

Le persone indicate nel comma precedente, nei limiti del servizio a cui sono destinate e secondo le attribuzioni ad esse conferite, sono ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e possono, in ogni caso, richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

Art. 90

Chiunque produce, prepara, detiene, vende o pone in vendita sostanze destinate all'alimentazione, è tenuto a fornire gratuitamente alle persone di cui all'art. 88 i campioni delle sostanze stesse, da prelevarsi nei limiti secondo le modalità stabilite nel regolamento.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da L. 10.000 a L. 100.000 salvo l'esecuzione coattiva del prelievo.

Art. 91

E' vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti o comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari.

- a) private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variare la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali;
- b) in cattivo stato di conservazione;
- c) con cariche microbiche superiori ai limiti che saranno stabiliti dai regolamenti di esecuzione o da ordinanze ministeriali;
- d) insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione;
- e) colorate artificialmente quando la colorazione artificiale non sia autorizzata o, nel caso che sia autorizzata, senza l'osservanza delle norme prescritte e senza l'indicazione a caratteri chiari e ben leggibili della colorazione stessa.

Questa indicazione se non espressamente prescritta da norme speciali potrà essere omessa quando la colorazione è effettuata mediante caramello, infuso di trucioli di quercia, enocianina od altri colori naturali consentiti;

- f) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro della Sanità o nel caso che siano stati autorizzati senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. I decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali;
- g) che contengono residui di prodotti usati in agricoltura per la protezione delle piante e difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l'uomo. Il Ministro per la Sanità, con propria ordinanza, stabilisce per ciascun prodotto, autorizzato all'impiego per tali scopi, i limiti di tolleranza e l'intervallo minimo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta e, per le sostanze alimentari immagazzinate, tra l'ultimo trattamento e l'immissione al consumo.

Art. 92

La produzione, il commercio, la vendita delle sostanze di cui alla lettera g) dell'articolo precedente - fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari - sono soggetti ad autorizzazione del Ministero della Sanità, a controllo e a registrazione come presidi sanitari.

Sono parimenti soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanità, anche se disciplinati da leggi speciali:

- a) la produzione, il commercio, la detenzione e la pubblicità degli additivi chimici destinati alla preparazione di sostanze alimentari;
- b) la produzione, il commercio, di surrogati o succedanei di sostanze alimentari.

Tale disposizione non si applica ai surrogati o succedanei disciplinati da leggi speciali, salvo il controllo del Ministero della Sanità per quanto attiene alla composizione, all'igienicità e al valore alimentare di essi.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni del presente art. e dell'art. 90 sono puniti con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da L. 200.000 a L. 20.000.000. Tale ammenda può elevarsi a L. 30.000.000 per le contravvenzioni alle disposizioni di cui alle lettere g) dl precedente art. 91 e a) del presente articolo.

Art. 93

Il Ministro per la Sanità con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di Sanità, può consentire la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte o sottrazioni o speciali trattamenti ivi compreso l'impiego di raggi ultravioletti, radiazioni ionizzanti, antibiotici, ormoni, prescrivendo, del pari, anche le indicazioni che debbono essere riportate sul prodotto finito.

Art. 94

I prodotti alimentari e le bevande confezionate debbono riportare sulla confezione o su etichette appostevi, l'indicazione, a caratteri leggibili ed indelebili, della denominazione del prodotto nonché l'indicazione del nome o della ragione sociale o del marchio depositato, e la indicazione della sede dell'impresa produttrice e dello stabilimento di produzione, con l'elencazione degli ingredienti in ordine decrescente di quantità presente, riferita a peso o volume, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento emanato dal Ministero della Sanità ed infine il quantitativo netto in peso o volume.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da L. 100.000 a L. 500.000.

Art. 95

Le sostanze, il cui impiego non è consentito nella lavorazione di alimenti e bevande, non possono essere detenute nei locali stessi di lavorazione o comunque in locali che siano in diretta comunicazione con questi.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da L. 1.000.000 a L. 5.000.000.

Art. 96

Il Ministro per la Sanità, approva con proprio decreto l'elenco delle materie coloranti che possono essere impiegate nella colorazione delle sostanze alimentari e della carta o degli imballaggi destinati ad involgere le sostanze stesse, nonché degli oggetti d'uso personale e domestico, determinandone le caratteristiche fisico-chimiche, i requisiti di purezza, i metodi di dosaggio negli alimenti, i casi di impiego e le modalità d'uso.

Chiunque produce, vende o comunque mette in commercio sostanze alimentari o carta od imballi destinati specificatamente ad involgere le sostanze stesse, nonché oggetti d'uso personale e domestico, colorati con colori non autorizzati, è punito con l'ammenda da L. 200.000 a L. 5.000.000.

Art. 97

E' vietato produrre, detenere per il commercio, porre in commercio od usare utensili da cucina o da tavola, recipienti o scatole per conservare sostanze alimentari, nonché qualsiasi altro oggetto destinato a venire a contatto diretto con sostanze alimentari che siano:

- a) di piombo, zinco o di leghe contenenti più del 10 per cento di piombo ad eccezione dei tubi per l'acqua potabile;
- b) stagnati interamente con stagno contenente piombo al di sopra dell'1 per cento;
- c) rivestiti interamente con strati vetrificati, verniciati o smaltati, che messi a contatto per 24 ore con una soluzione all'1 per cento di acido acetico, cedano piombo alla temperatura ordinaria;
- d) saldati con lega di stagno-piombo, con contenuto di piombo superiore al 10 per cento; sono tuttavia tollerate per la saldatura esterna dei recipienti, leghe contenenti piombo in misura superiore al 10 per cento, purchè le aggraffature da saldare siano realizzate in modo da garantire le impenetrabilità da parte della lega saldante;
- e) costituiti da materiale nella cui composizione si trovi più di tre centigrammi di arsenico per 100 grammi di materiale;
- f) di materie plastiche o di qualsiasi altro prodotto che possano cedere sapori od odori che modifichino sfavorevolmente le proprietà organolettiche e rendano nocive le sostanze alimentari.

Per sostanze che possono essere cedute dall'imballaggio al prodotto alimentare, il Ministro per la Sanità, stabilirà le eventuali condizioni, limitazioni o tolleranze di impiego ai fini indicati.

Le predette disposizioni si applicano altresì a recipienti, utensili ed apparecchi che possano venire a contatto diretto con le sostanze alimentari durante la loro lavorazione o preparazione, nonché ai recipienti destinati a contenere qualsiasi sostanza d'uso personale, domestico o igienico, che possa essere assorbita dalla cute o dalle mucose.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da L. 100.000 a L. 3.000.000.

Art. 98

È vietato usare recipienti di vetro recanti impressi i nomi e i marchi di bevande gassate o birra, quali contenitori di lisciva liquida o di altri detersivi destinati al commercio.

Art. 99

È vietata l'introduzione nel territorio della Repubblica di qualsiasi sostanza destinata all'alimentazione non rispondente ai requisiti prescritti dalle leggi 30.4.1962 n. 283 e 24.2.1963 n. 441.

I contravventori sono puniti con le pene previste dal precedente art. 92.

Art. 100

È vietato offrire in vendita o propagandare a mezzo della stampa od in qualsiasi altro modo, sostanze alimentari, adottando denominazioni o nomi impropri, frasi pubblicitarie, marchio attestati di qualità o genuinità da chiunque rilasciati, nonché disegni illustrativi tali da sorprendere la buona fede o da indurre in errore gli acquirenti circa la natura, sostanza, qualità o le proprietà nutritive delle sostanze alimentari stesse o vantando particolari azioni medicamentose.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da L. 200.000 a L. 5.000.000. Alla stessa pena sono soggetti coloro che verbalmente, per iscritto, a mezzo della stampa ed in qualsiasi modo, offrono in vendita sostanze di qualsiasi natura atte ad adulterare e contraffare alimenti e bevande.

Art. 101

Il personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari deve essere munito di apposito libretto di idoneità sanitaria rilasciato dall'Ufficiale Sanitario. Esso è tenuto a sottoporsi ad annuale visita medica di controllo ed a eventuali speciali misure profilattiche nei modi e nei termini stabili.

Art. 102

È vietato assumere o mantenere in servizio per la produzione, preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari personale non munito del libretto di idoneità sanitaria.

I contravventori alla disposizione di cui al primo comma del presente articolo sono puniti con l'ammenda fino a L. 20.000 ed i contravventori alle disposizioni di cui al secondo comma con l'ammenda fino a L. 50.000.

Quest'ultima ammenda si applica altresì a carico di chi, pur a conoscenza di essere affetto da manifestazioni di malattia infettiva diffusiva, continui ad attendere alla preparazione, produzione, manipolazione o vendita di sostanze alimentari.

Art. 103

Il Medico ed il Veterinario provinciale, secondo la competenza dei rispettivi Uffici, indipendentemente dal procedimento penale, possono ordinare la chiusura temporanea fino a sei mesi e nei casi di recidiva o di maggiore gravità anche la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio.

Dal provvedimento devono darne pubblicità a mezzo di avviso da apporre all'esterno dello stabilimento o dell'esercizio stesso per l'intero periodo di chiusura, con l'indicazione del motivo del provvedimento.

Contro il provvedimento del medico o del veterinario provinciale è ammesso il ricorso al Ministro per la Sanità nel termine di quindici giorni.

Capo II.

ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

A) LATTE, BURRO, FORMAGGIO, LATTICINI, OLII

Art. 104

Per quanto riguarda il ricovero agli animali lattiferi, il personale addetto, la mungitura e manipolazione del latte, le lattiere, le centrali del latte, il latte di capra, di asina e pecora, il latte reintegrato, scremato, e degli animali allo stato brado, devono essere osservate le norme indicate nel R. decreto 9 maggio 1929, n. 994 sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto.

Per le autorizzazioni alle rivendite di latte deve poi essere eseguito il pagamento delle tasse di concessione governativa.

Art. 105

La produzione e la vendita di burro è disciplinata dal R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033 e dal R.D.L. 6 aprile 1933, n. 381 dalla legge 23 dicembre 1956, n. 1526, e dal Decreto Ministeriale 26 novembre 1959.

La vendita del burro deve sottoporsi alle prescrizioni seguenti:

il burro e i suoi succedanei posti in vendita per il consumo diretto debbono essere confezionati in pacchi sigillati, aventi peso netto non superiore a un chilogrammo. Il sigillo deve essere congegnato in modo che, in seguito alla apertura del pacco venga reso ulteriormente inservibile.

Sull'involucro che racchiude il solido di burro e i suoi succedanei debbono risultare, con caratteri indelebili e ben visibili, mediante timbratura, la denominazione del prodotto, il peso del solido, il nome e cognome o la ragione sociale e il luogo di residenza del produttore.

Il venditore non può dissigillare un nuovo pacco prima che sia esaurito quello precedentemente aperto. Quando nel locale esistono più banchi di vendita o più commessi adibiti allo smercio dei medesimi prodotti, è consentita la dissigillatura di tanti pacchi quanti sono i commessi.

La vendita al dettaglio del burro o dei suoi succedanei non può essere fatta in locali che abbiano comunicazione interna con quelli nei quali i suddetti prodotti vengono fabbricati e lavorati.

Le spedizioni e le consegne di burro e di suoi succedanei non destinati alla vendita per il consumo diretto debbono essere in ogni caso accompagnate da apposita bolletta recante la dichiarazione della destinazione del prodotto, nonché l'esatta indicazione della ditta fornitrice, di quella ricevente, della denominazione e del peso del prodotto e della data della spedizione e della consegna.

In mancanza della bolletta la merce si intenderà destinata al consumo diretto.

Art. 106

La produzione e la vendita dei formaggi e latticini è disciplinata dal R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033 sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari, dal relativo regolamento 1 luglio 1926, n. 1361 e dal R.D.L. 2 febbraio 1939, n. 396 e la legge 10 aprile 1954, n. 125 modificata con la legge 5 gennaio 1955, n. 5 e dal D. P. 5 agosto 1955, n. 667.

Per la produzione ed il commercio degli olii vegetali valgono le stesse disposizioni del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033 (articoli 20,25) e relativo regolamento modificate dal R.D.L. 30 dicembre 1929, n. 2361 e della legge 16 marzo 1931, n. 378 e il D.M. 8 novembre 1949 nel limite di acidità degli olii commestibili e la legge 4 agosto 1955, n. 849 nonché della legge 13 novembre 1960, n. 1407 recante le più recenti norme per la classificazione e la vendita degli olii di oliva.

Capo III.

ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE

a) CEREALI - FARINE - PANE - PASTE ALIMENTARI

Art. 107

La lavorazione ed il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle parti alimentari, sono disciplinati dalle norme contenute nella legge 4 luglio 1967 n. 580.

b) FRUTTA - ERBAGGI - LEGUMI FRESCHI - FUNGHI

Art. 108

È proibito vendere :

- a) frutta immatura se destinata all'alimentazione immediata, ammuffita e comunque guasta od artificialmente colorata;
- b) erbaggi e legumi troppo maturi germogliati od appassiti, sudici, ammuffiti;
- c) patate ed altri tuberi germogliati e che hanno subito la congelazione od affetti da malattie parassitarie.

È proibito esporre frutta e verdura al di fuori dello spaccio di vendita se non, posta ad una altezza minima di cm. 40 dal suolo.

Art. 109

È proibita la vendita di funghi:

- a) vecchi, coriacei, molto corrosi, guasti, rammolliti dalla pioggia;
- b) ridotti in frammenti dissecati, o essendo essiccati non appartengano chiaramente alla specie dei porcini (boleti) ed ovuli (amanita caesarer);
- c) ed in genere quelli che per la qualità, la provenienza, il condizionamento e le subite alterazioni non offrano una sufficiente garanzia igienica;
- d) di quelli non compresi nel successivo elenco dei funghi dei quali solo è consentita la vendita (art. 119).

Art. 110

I venditori di funghi anche secchi dovranno assoggettare la loro merce alla visita dell'Ufficiale Sanitario in qualunque luogo si trovino.

È vietata la vendita ambulante di funghi. Essa dovrà farsi nei luoghi e con le modalità indicate dall'Autorità Sanitaria Comunale.

Art. 111

E' permessa soltanto la vendita dei funghi indicati nel seguente elenco: *Boletus edulis*, *Boletus scaber*, *Agaricus coesaerus,n* *Agaricus melleus*, *Clavaria flava*, *Morchella esculenta*, *Morchella costata*, *Melanosperum brumale*, *Melanosperum aestivum*.

Consigliabile limitare la vendita di qualche specie più facilmente riconoscibili e che nascono nella località.

c) CONSERVE ALIMENTARI

Art. 112

Circa le conserve alimentari vegetali, dovranno i rivenditori uniformarsi alle disposizioni del regolamento 1° luglio 1926, numero 1361; per quelle animali si dovranno invece uniformare al R.D. 20 dicembre 1928, n. 3298.

Per le sostanze alimentari in genere confezionate in scatole chiuse che possono dar luogo a gravi casi di avvelenamento o intossicazione, qualora la chiusura non sia perfetta e le sostanze siano perciò fermentate, gli Uffici Sanitari eserciteranno la sorveglianza a norma del regolamento generale 3 agosto 1890 e delle disposizioni contenute nel R.D. 27 giugno 1929, numero 1427 a al D. P. 30 maggio 1953, n. 567.

d) CACAO - CIOCCOLATO - CAFFE' - THE - ECC.

Art 113

Il nome di cacao è riservato ai semi dell'albero del cacao che abbiano subito o no la torrefazione, mondatura e frantumazione.

La denominazione di cacao con l'aggiunta dei termini: in polvere o polverizzato, alimentare, o di termini simili, è riservata al prodotto ottenuto mediante la macinazione dei semi di cacao decorticati, torrefatti e separati da germi.

Il cacao in polvere e il cacao solubile non devono contenere:

- a) sostanze estranee alla composizione del prodotto;
- b) gli elementi della corteccia del seme.

Art. 114

La denominazione di cioccolato è riservata al prodotto composto esclusivamente di cacao e di zucchero con o senza aggiunta di burro di cacao e di aromi. Il tenore di zucchero (saccarosio) non deve essere superiore al 65 per cento, e quella della sostanza grassa (burro di cacao) non inferiore al 16 per cento. È tollerata la presenza di zuccheri diversi dal saccarosio purchè in misura non eccedente il 5 per cento della quantità di zucchero impiegata.

È premessa la fabbricazione e la vendita di cioccolati speciali con aggiunta di sostanze diverse da quelle contemplate dal precedente comma.

Tali cioccolati dovranno essere venduti con denominazioni che indicano la natura dei costituenti, come per esempio: cioccolato al latte, cioccolato alle nocciole, cioccolato alle noci, cioccolato alle mandorle, alla crema, al liquore, cioccolato al caffè e simili.

Art. 115

Il cioccolato preparato con aggiunta di qualsiasi farina o di fecole, di sostanze grasse estranee diverse dal burro di cacao, di arachidi, o altri semi che non siano le noci, le nocciole, le mandorle, di zuccheri diversi dal saccarosio in quantità superiore a quella indicata nell'articolo precedente, o comunque di sostanze diverse da quelle nominate nell'articolo precedente, deve essere venduto sotto la denominazione di surrogato di cioccolato.

La denominazione di surrogato di cioccolato deve essere impressa sul prodotto nelle sue varie forme, sulle etichette e sugli involucri in modo evidente ed in ogni caso la parola "surrogato" deve essere stampata con caratteri non meno visibili di ogni altra parola e denominazione contenuta sul prodotto e sull'etichetta.

Art. 116

I prodotti di cui agli articoli precedenti dovranno, inoltre, portare sulle etichette ben chiaro sulle etichette o sugli involucri esterni di qualsiasi genere, il nome della ditta fabbricante ed il luogo di fabbricazione.

Le norme che disciplinano la fabbricazione ed il commercio del cacao e del cioccolato sono contenute nella legge 9 aprile 1931, n. 916 e nel relativo regolamento 26 maggio 1932, n. 1174.

Art. 117

È vietato porre in commercio prodotti di alimentazione dolciaria indicati con nomi di caramelle, biscotti e confetti che non portino impresso in modo chiaro sui recipienti e sugli involti di qualunque genere in cui fossero contenuti, il nome della ditta fabbricante ed il luogo di fabbricazione dei prodotti stessi.

È vietata la vendita di droghe e spezie la cui qualità non corrisponda al nome sotto cui sono vendute, o che siano avariate, esaurite, od in qualunque modo alterate o falsificate.

Art. 118

È proibito di dare il nome di caffè o di vendere con questa designazione una sostanza in grano o in polvere non costituita esclusivamente dal prodotto dell'albero del caffè.

È pure proibita la vendita:

- a) del caffè crudo in grani colorati con sostanze nocive;
- b) del caffè torrefatto o macinato, che sia avariato o misto con polvere di caffè esaurito o con polveri estranee.

È proibito impiegare nella torrefazione del caffè a scopo di vendita, e in operazioni successive a tale torrefazione, qualsiasi materia estranea al detto prodotto.

Art. 119

I succedanei del caffè e le miscele di questi col caffè non devono contenere sostanze nocive, e possono essere messi in vendita solo con scritte indicanti la natura degli ingredienti adoperati per la loro preparazione, e non mai con la forma dei semi di caffè. Tali indicazioni dovranno essere ripetute sui libri, fatture, polizze di carico, ecc.

Il caffè in bevanda, venduto negli esercizi pubblici, prodotto con caffè coloniale e surrogati del caffè, dovrà pure essere annunciato come tale al consumatore.

Art. 120

È proibita la vendita di tea colorato artificialmente, sofisticato con foglie estranee e con materie minerali, di tea anche parzialmente esaurito od avariato o la vendita col nome di tea di foglie di altre piante.

Art. 121

Il nome zafferano è riservato alla parte speciale dello stilo, con gli stimmi, del "crocus sativus L."

È vietata la vendita e la somministrazione, sotto la denominazione di zafferano, di sostanze diverse da quelle cui spetta la suddetta denominazione e di zafferano sia in filamenti che in polvere, mescolato con una qualsiasi sostanza estranea.

Lo zafferano in polvere deve essere venduto in involucri sigillati, recanti, oltre l'indicazione prescritta dal seguente comma, del peso netto del nome e della sede della ditta preparatrice. Tale disposizione non si applica allo zafferano venduto nelle farmacie, a dosi terapeutiche.

La denominazione di zafferano deve essere segnata sugli imballaggi che lo contengono, nonché nelle fatture, nelle polizze di carico, nelle lettere di porto ed in ogni altro documento destinato a comprovare la vendita e la somministrazione.

Art. 122

Il nome di "succo", "mosto" e simili di un dato frutto è riservato esclusivamente al liquido ottenuto per spremitura del frutto nominato, con o senza concentrazione.

Il nome "sciroppo" è riservato alla soluzione acquosa del saccarosio. Il nome di "sciroppo" seguito dall'indicazione di una data pianta è riservato alle soluzioni di saccarosio con aggiunta di estratti o tinte ricavati da frutta, semi anche tostati, cortecce e bucce, radici, foglie, fiori o altre parti della pianta nominata.

I nomi di "conserva", di "marmellata" e di "gelatina" di un dato frutto sono riservati ai prodotti ottenuti per concentrazione delle polpe e dei succhi del frutto nominato, con o senza aggiunta di saccarosio, fino a consistenza pastosa o fino a che il prodotto si rapprenda o solidifichi per raffreddamento.

È vietato vendere con il nome di succo o mosto e simili di un dato frutto, di sciroppo seguito dall'indicazione del frutto o della pianta, di conserva, di marmellata o di gelatina di un dato frutto, prodotti di frutta o di altre parti di piante diversi dal frutto o dalla pianta nominati. Quando i prodotti contemplati nel presente articolo sono preparati con l'impiego di frutta o di parte di piante appartenenti a più specie, queste debbono esser indicate nella denominazione dei prodotti stessi. È vietato produrre e detenere per la vendita, vendere o mettere comunque in commercio sciroppi composti, in tutto od in parte, con essenze sintetiche o comunque non rispondenti alle definizioni di cui ai commi precedenti.

Nella preparazione degli sciroppi, escluso quello di cui al secondo comma, è ammessa:

- a) l'aggiunta di glucosio, sempre quando la preparazione non superi il 25 per cento della ricchezza zuccherina totale, e purchè lo sciroppo che ne deriva sia venduto con la dichiarazione "contenente glucosio" oppure "sciroppo glucosato" da applicarsi in modo chiaro e ben leggibile sui recipienti che lo contengono;
- b) l'aggiunta di sostanze coloranti ritenute innocue a norma del Decreto Ministeriale del 22 dicembre 1967, destinate a ravvivare il colore, purchè sia posta sui recipienti in modo chiaro e ben leggibile l'indicazione "colorato con colori consentiti dalle disposizioni sanitarie". Questa disposizione non si applica ai succhi d'uva.

Art. 123

È vietata la vendita di sciroppi, conserve, marmellate e gelatine di frutta che contengono organismi animali o siano invasi da organismi vegetali o comunque aventi colore, sapore ed odore sensibilmente disgustosi ed anormali.

È vietata la preparazione e la vendita di conserve di pomodoro ed in genere di conserve, marmellate e gelati e di frutta, le quali derivino da frutti immaturi o alterati.

Nella preparazione di conserve di pomodoro è vietato l'uso di colori estranei anche con nocivi. È pure vietato usare cloruro sodico in quantità superiore al 5 per cento.

Capo IV.

BEVANDE

a) ACQUE GASSATE

Art. 124

La materia delle acque gassose è disciplinata dal R.D. 29 ottobre 1931, n. 1601 e dal D. P. R. 19 maggio 1958, n. 719.

Sono considerate acque gassate:

- a) l'acqua di seltz, la cui denominazione è riservata alle acque potabili rese soprassature di anidride carbonica.
- b) L'acqua di soda, la cui denominazione è riservata alle acque potabili contenenti bicarbonato di sodio, rese soprassature di anidride carbonica.

Sono considerate bibite analcoliche le bibite gassate e non gassate confezionate in bottigliette od altri recipienti a chiusura ermetica, preparate con acqua potabile od acqua minerale naturale contenenti una o più delle seguenti sostanze:

- a) succo di frutta;
- b) infusi, estratti di frutta, o di parti di piante commestibili o amaricanti e aromatizzati;
- c) essenze naturali;
- d) saccarosio;
- e) acido citrico, acido tartarico.

Il saccarosio può essere sostituito dal destrosio in misura massima del 10 per cento. L'eventuale contenuto di alcool etilico non deve essere superiore all'1 per cento.

Art. 125

I fabbricanti di acque gassose e seltz devono munirsi di apposita licenza prescritta dal D. P. R. 19 maggio 1958, n. 719, licenza necessaria tanto per le fabbriche esistenti, come quelle di nuova istituzione.

Art. 126

L'acqua in distribuzione nelle fabbriche di cui al D. P. R. 19 maggio 1958, n. 719, qualunque sia l'uso cui è destinata (preparazione delle bibite, lavaggio dei macchinari, utensili e recipienti, pulizia dei locali) deve essere potabile ed in quantità sufficiente. Tali requisiti debbono essere accertati dalle autorità sanitarie anche mediante controlli periodici analitici.

I serbatoi e la rete di distribuzione interna dell'acqua potabile debbono essere costruiti e mantenuti in modo tale da proteggere l'acqua da ogni possibile causa di inquinamento.

Art. 127

L'anidride carbonica impiegata per la gassazione deve essere esente da gas nocivi. Le sostanze impiegate per la fabbricazione delle bibite analcoliche di qualsiasi debbono essere genuine, in perfetto stato di conservazione.

L'aggiunta di sostanze diverse da quelle indicate dal D. P. R. 19 maggio 1958, n. 719 che non siano già state consentite dal Ministero della Sanità, deve essere autorizzata di volta in volta dallo stesso Ministero su proposta delle autorità sanitarie della provincia nella quale ha sede la fabbrica e previo parere del consiglio Provinciale di Sanità.

Art. 128

È vietata la fabbricazione e la vendita di acque gassose contenenti:

- a) sostanze edulcoranti sintetiche, quali saccarina, dulcina e simili;
- b) rame, piombo, ed altri metalli tossici;
- c) colori non consentiti a termini del Decreto Ministeriale 22 dicembre 1967;
- d) acidi minerali, glicerina, sostanze atte a produrre schiuma, essenze e sostanze nocive di qualunque specie;
- e) sono tollerate tracce di anidride solforosa derivate dai succhi di frutta impiegati;
- f) glicerina, alcoli diversi dall'etilico, derivanti dal dietilenglicole e sostanze dotate di potere schiumogeno ed in genere qualsiasi altra sostanza che per natura, quantità e qualità possa essere nociva.

Art. 129

È vietato vendere acque gassose alterate, guaste, contenenti corpi estranei in sospensione contenute in bottiglie non perfettamente pulite.

Art. 130

È vietato di adoperare il così detto tipo di bottiglie a pallottola, nella considerazione che esse mal si prestano ad un accurato lavaggio.

Art. 131

Le bottiglie e gli altri recipienti contenenti le acque gassate e le bibite analcoliche di qualsiasi tipo, ivi compresa la gassosa, debbono portare scritte in modo indelebile sul tappo o sulla chiusura metallica, nel caso di sifoni, il nome del fabbricante o la ragione sociale o il marchio di fabbrica che valga ad identificare l'azienda, nonché la sede della Ditta.

Art. 132

Chiunque intende impiantare apparecchi da banco per la preparazione estemporanea nei pubblici esercizi di acque di seltz o di soda deve farne denuncia al Sindaco del Comune che dispone gli accertamenti igienico sanitari da eseguirsi dall'Ufficiale Sanitario.

Gli apparecchi da banco devono rispondere alle condizioni prescritte dal D. P. R. 19 maggio 1958, n. 719, in quanto da essi applicabili. Detti apparecchi devono essere impiegati esclusivamente per la preparazione estemporanea di bevande gassate per la diretta miscita al banco e per il servizio ai tavolini dell'esercizio con divieto di riempire bottiglie, sifoni e qualsiasi altro recipiente.

Le disposizioni di cui sopra valgono, per quanto applicabili, per l'impiego di ogni altro tipo di apparecchio o recipiente mobile atto alla preparazione di acque gassate negli esercizi pubblici.

Art. 133

I locali destinati alla lavorazione delle acque gassate e delle bibite analcoliche debbono essere distinti da quelli adibiti a deposito di casse, bottiglie ed altri recipienti non in corso di lavorazione.

Il locale destinato al lavaggio dei recipienti deve essere separato, anche soltanto da un tramezzo vetrato a mezz'aria, da quello destinato alla scioppatura, gassatura, riempimento e chiusura dei recipienti stessi.

La preparazione degli sciroppi, qualora non venga effettuata nella stessa fabbrica, deve essere eseguita in locali appositi, muniti di lavabo ad acqua corrente.

Art. 134

I locali adibiti alla lavorazione delle acque gassate devono essere rispondenti alle norme del D. P. R. 19 marzo 1956, n. 303 e all'art. 20 del D. P.R. 19 maggio 1958, n. 719.

Art. 135

Le persone comunque addette alla lavorazione delle acque gassate e delle bibite analcoliche debbono essere, almeno ogni 4 mesi, sottoposte, da parte dell'Ufficiale Sanitario, a visita medica di controllo, art. 17 R.D. 29 ottobre 1931, n. 1601. Inoltre dovranno essere sottoposte alla vaccinazione contro le febbri tifoidi e paratifoidi, nonché a quegli altri eventuali accertamenti che si rendessero necessari.

L'onere di tali di tali accertamenti grava sul conduttore della fabbrica che è tenuto a conservare la relativa documentazione a presentarla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

I conduttori delle fabbriche hanno l'obbligo, inoltre, di denunciare tempestivamente all'autorità sanitaria locale qualsiasi caso accertato o sospetto di malattie trasmissibili e di infezioni della cute e delle mucose verificatosi tra le persone addette alla preparazione di acque gassate e bibite analcoliche.

b) GHIACCIO

Art. 136

La vendita del ghiaccio per uso alimentare deve essere autorizzata dal Sindaco sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario.

Art. 137

Si ammettono due qualità di ghiaccio: l'industriale e l'alimentare.

L'alimentare per uso interno deve essere artificiale e provenire da fabbriche notoriamente soggette a vigilanza sanitaria.

Il ghiaccio naturale non può essere usato per servizio alimentare. Per tale ghiaccio è prescritto a norma dell'art. 123 del regolamento 3 febbraio 1901 l'uso di uno speciale cartello con la scritta "per uso industriale", qualora non esista l'assoluta garanzia circa la provenienza di acqua pura e potabile. Ogni altra specie di ghiaccio si considera industriale. Eguale disciplina deve usarsi anche nella vendita della neve naturale.

È escluso l'uso del ghiaccio naturale e della neve nei pubblici esercizi (caffè, bars, trattorie, ecc.), ove vengano somministrate al pubblico vivande e bevande alle quali tali prodotti possono essere facilmente commisti. La vendita del ghiaccio naturale e della neve potrà consentirsi, sempre con le cautele di cui al citato articolo 123 del regolamento sanitario, per altro uso refrigerante od industriale.

c) GELATI

Art. 138

Col nome di gelato di panna non può essere messo in commercio che quello ottenuto gelando una crema formata esclusivamente con latte, saccarosio, uova e sostanze aromatiche.

I gelati di cioccolato non possono essere preparati che usando latte, saccarosio e polvere di cioccolato o di cacao.

Nella preparazione dei gelati di frutta, è proibito l'impiego di essenze sintetiche e di coloranti artificiali anche innocui ed edulcoranti diversi dal saccarosio.

È permessa la produzione e la vendita dei gelati contenenti fecolacei, gelatine e colori artificiali non proibiti a condizione che siano dichiarati "gelati-ottenuti con prodotti artificiali" e segnalati con cartelli ben visibili al pubblico, esposti negli esercizi di vendita in caratteri di cm. 5 almeno di altezza.

Art. 139

I gelati di crema, di panna e quelli nei quali entra in combinazione il latte, devono essere preparati con latte bollito e pastorizzato, oppure con latte da potersi consumare crudo di cui ne sia stata autorizzata la vendita.

Il personale, sia fisso che provvisorio, addetto alla confezione ed alla vendita dei dolci, gelati e bibite, deve aver subito la prescritta visita sanitaria ai sensi dell'art. 20 della legge 30 aprile 1962, n. 283, ed essere sottoposto alla vaccinazione antivaivola ed alla vaccinazione antitifica.

Si procederà contro i trasgressori delle suddette norme con l'immediato ritiro della licenza, nonché con le sanzioni previste dal T.U. delle leggi sanitarie e dal presente regolamento.

Art. 140

I venditori ambulanti di gelato devono chiedere ed ottenere dal Sindaco una speciale autorizzazione la quale, sentito l'Ufficiale Sanitario, potrà essere concessa dietro regolare domanda indicante:

- a) la qualità o composizione del gelato posto in vendita;
- b) il luogo di produzione del gelato ed il nome del produttore.

Per la vendita ambulante, il mezzo di trasporto (tricyclo-carretto, ecc.) deve essere esteticamente decoroso, pulito ed approvato dall'autorità sanitaria comunale.

I venditori ambulanti di gelato dovranno disporre di idoneo locale per il deposito di tutto quanto occorre al loro commercio.

Per la vendita ambulante di gelati, bibite e dolci, dovranno essere osservate le prescrizioni seguenti.

È fatto assoluto divieto ai singoli rivenditori ambulanti di fabbricare direttamente i gelati.

Le bibite da somministrare in bicchieri di vetro potranno essere vendute soltanto presso chioschi muniti di presa diretta di acqua corrente e di vetrinette per il deposito dei bicchieri e delle bottiglie, mentre i rivenditori ambulanti dovranno limitarsi a vendere solo bibite già confezionate in bottiglie chiuse.

Coloro che sono addetti alla produzione, manipolazione e vendita dei gelati devono essere sottoposti alla vaccinazione antitifo-paratifica da parte dell'Ufficiale Sanitario.

Capo V.

SUPPELLETTILI DA CUCINA - INVOLUCRI

Art. 141

È proibito vendere o ritenere per vendere suppellettili da cucina e da tavola e qualsiasi altro oggetto destinato a porsi in contatto diretto con sostanze alimentari e bevande, i quali a giudizio dell'Ufficiale Sanitario possano riuscire dannosi alla salute.

Art. 142

Negli esercizi pubblici gli utensili dovranno essere tenuti colla massima nettezza ed internamente stagnati se di rame.

Art. 143

Lo stagno adoperato per la stagnatura delle suppellettili di cucina non può contenere piombo in misura superiore all'1 per cento.

Art. 144

La carta destinata all'involucro dei generi alimentari in genere ed in specie di quelli da consumarsi crudi (salumi, formaggi, dolci, ecc.) deve essere conservata al riparo della polvere, e dei contatti del pubblico e dell'esercente e deve corrispondere per il peso alle vigenti disposizioni.

Art. 145

Detta carta non deve essere tenuta ammassata in angoli o sul banco di vendita, ma custodita entro appositi armadietti o apparecchi, che ne assicurino la protezione e ne evitino l'insudiciamento sia diretto che indiretto.

Art. 146

Per prendere i fogli di carta da adibirsi all'uso non si devono inumidire con saliva le dita, come talvolta si pratica, potendo costituire ciò un pericolosissimo mezzo di diffusione della tubercolosi.

Art. 147

Non soltanto la carta ma anche i generi alimentari da consumarsi crudi devono essere accuratamente protetti dalla polvere, dalle mosche e dai contatti col pubblico.

Art. 148

È vietato, negli spacci di sostanze alimentari, di avvolgere queste sostanze con carta usata, stampata o preparata con gesso, allume, barite, od altra materia che si presti a frode nel peso, ovvero colorata con sostanze nocive o che ceda facilmente il colore.

Art. 149

La detta carta non deve essere pesante, e superare il peso di grammi 1 ogni decimetro quadrato.

TITOLO 4°

LOTTA CONTRO LE MOSCHE

Capo I.

NEGLI ESERCIZI PUBBLICI

Art. 150

Negli esercizi pubblici di cui all'articolo 84 del Testo Unico delle leggi di P. S., alberghi, trattorie, osterie, ecc., nonché nelle latterie, oltre le prescrizioni contenute nel regolamento d'igiene dovranno osservarsi le seguenti norme:

- a) i locali nei quali si tengono, conservano o preparano i cibi e le bevande devono avere le aperture interne munite di mezzi di protezione atti ad impedire alle mosche di entrare (tende a bacchetta, reti metalliche ecc.).

Adatta protezione con garza o reti metalliche devono avere pure i cibi e le bevande che si espongono in mostra;

- b) le stoviglie e in genere gli accessori da tavola, devono essere tenuti al riparo delle mosche;
- c) i locali tutti, compresi i retrobottega, devono essere mantenuti puliti; i rifiuti e le spazzature devono essere tenuti in recipienti chiusi;
- d) la pulizia delle stoviglie e dei recipienti deve essere praticata con particolare scrupolo, con molta acqua corrente, dando affidamento di completa detersione.

Il rilascio o la rinnovazione delle licenze di esercizio, poi, deve essere sempre preceduto dal parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario, che si accerterà della salubrità del locale e della osservanza delle norme igieniche in materia.

Capo II.

NEGLI SPACCI DI VENDITA GENERI ALIMENTARI

Art. 151

Negli spacci di vendita al pubblico di generi alimentari all'ingrosso od al minuto oltre alle prescrizioni del regolamento locale d'igiene si devono osservare le seguenti norme:

- a) i preparati di carne, il pane, la pasta, i dolci, la frutta, le conserve, le verdure, ed in genere qualsiasi sostanza alimentare, che si consumi senza previa cottura, lavaggio o depellamento, o simili devono essere protetti contro l'inquinamento ad opera delle mosche, dalla polvere e da qualsiasi altra causa di contaminazione, con impiego di mezzi adatti come retine metalliche, campane di vetro, veli, piccole vetrine, ecc.;
- b) è vietata la esposizione fuori dello spaccio delle sostanze di cui alla lettera a);
- c) i locali tutti adibiti alla vendita, ed i rispettivi retrobottega devono essere mantenuti puliti ed i rifiuti e le spazzature raccolti in recipienti coperti.

In tutti i locali anzidetti deve costantemente essere fatta la lotta contro le mosche.

Capo III.

NEGLI STABILIMENTI DI PRODUZIONE SOSTANZE ALIMENTARI, NELLE COLLETTIVITA', NEGLI OSPEDALI, ECC.

Art. 152

Negli stabilimenti per la produzione, lavorazione e preparazione di sostanze alimentari, in tutti i locali adibiti alla raccolta ed alla lavorazione delle materie prime ed in quelli di deposito delle materie in corso di lavorazione o già lavorate, oltre alle prescrizioni contenute nel Regolamento d'igiene od in regolamenti speciali, devono osservarsi le seguenti norme:

- a) le aperture esterne devono essere protette contro la penetrazione delle mosche;
- b) i depositi dei rifiuti delle lavorazioni e dei depositi suscettibili di ulteriori lavorazioni, che non sia possibile di asportare giornalmente, devono essere protetti dalla invasione delle mosche.

I mezzi da impiegarsi, caso per caso, per il trattamento contro le mosche saranno stabiliti sentito l'Ufficiale Sanitario.

La disposizione che precede si applica anche nei confronti dei mattatoi, delle sardigne, dei depositi di pelli fresche e dei residui animali, dei pubblici mercati, delle collettività, degli ospedali, delle case di cura, ecc.

Capo IV.

NELLE SCUDERIE E STALLE

Art. 153

Le scuderie e le stalle in genere devono essere mantenute pulite ed avere le aperture esterne munite di dispositivi atti alla protezione contro le mosche e cioè reti metalliche alle finestre e tende a bacchetta o reti di spago alle porte.

Dovranno inoltre essere tenuti sospesi al soffitto od in vicinanza delle finestre fasci di paglia o di frasche irrorati di sostanze moschicide (miscela Berlese, Miafonina, ecc.) o di altri moschicidi ritenuti idonei.

È vietato ammassare nelle scuderie, nelle stalle, nei pressi dell'abitato e di gruppi di case rurali, il letame; questo deve essere asportato giornalmente con mezzi adatti ad evitare distallaggi o tenere stalle o depositi di sosta per animali equini, bovini o suini, deve darne partecipazione al Municipio per i provvedimenti che potranno essere disposti, sentito l'Ufficiale Sanitario, ai fini dell'opportuno trattamento contro le mosche.

Non sarà permessa l'apertura di nuove scuderie e stalle nel centro urbano.

NEI DEPOSITI DI LETAME DI POLLAME ED ANIMALI VIVI

Art. 154

Le immondizie e le materie putrescibili provenienti dalle case, dagli esercizi pubblici e, in genere, dagli spacci di vendita al pubblico devono essere tenute, fino al momento della loro asportazione, in recipienti coperti.

Sono vietati il gettito delle immondizie e di materie putrescibili od il loro deposito, anche temporaneo, nelle pubbliche vie o nei terreni pubblici o privati.

Le aree scoperte entro i fabbricati o interposte ad esse, come pure le strade praticabili, sia private, sia consorziali, ed i tratti di spiaggia annessi a stabilimenti di bagni devono essere tenuti sgombri, a cura dei proprietari, amministratori e conduttori, da immondizie e da materie putrescibili.

Le ordinarie immondizie e le materie putrescibili provenienti da stabilimenti industriali debbono essere raccolte in apposita fossa costruita in cemento con gli angoli arrotondati, coperta in maniera completa da lastra metallica, di capacità non superiore al metro cubo salvo le concessioni che, caso per caso, potranno essere accordate a giudizio dell'Ufficio d'Igiene, secondo la entità di certe lavorazioni, la fossa deve essere munita di canna di ventilazione prolungata in alto, fino sopra il tetto della vicina costruzione e fornita di cappello.

Art. 155

L'asportazione delle materie di cui al precedente articolo deve esser fatta con recipienti che non permettano disperdimenti.

L'allontanamento delle immondizie e delle materie putrescibili dai centri di popolazione agglomerata deve essere fatto giornalmente.

I carri destinati al trasporto di detti materiali devono avere i requisiti determinati dall'autorità locale.

È vietata nell'abitato la sosta dei carri, carichi di detti materiali, oltre il tempo necessario per la loro raccolta.

Nel caso in cui il trasporto dei suindicati materiali avvenga per ferrovia o tramvia, o per via d'acqua, è obbligatorio il loro trattamento contro le mosche, da effettuarsi con mezzi atti ad ostacolare la invasione e la moltiplicazione.

Art. 156

Le aree destinate a deposito dei materiali di cui ai precedenti articoli sono designate dal Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario, e devono distare dal centro di popolazione agglomerata non meno di 1000 metri.

La cernita e la utilizzazione industriale o agricola delle immondizie e delle materie putrescibili, di cui ai precedenti articoli, devono essere eseguiti nelle aree e con le norme che saranno stabilite dal Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario.

Art. 157

Il Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario, potrà permettere la costruzione di depositi dei materiali di cui agli articoli precedenti, per la loro utilizzazione come fertilizzanti, nella misura strettamente necessaria alle coltivazioni, nei giardini urbani ed i terreni coltivati siti a distanza minore di 500 metri dal centro di popolazione agglomerata. Per detti depositi devono osservarsi le prescrizioni di cui all'articolo precedente e quelle altre maggiori che il Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario, ritenga di dover prescrivere ai fini di un più efficace trattamento contro le mosche.

Le scuderie e le stalle in genere, nei casi in cui il regolamento locale di igiene ne consenta la tenuta nel centro di popolazione agglomerata, devono essere mantenute pulite ed avere le aperture esterne muniti di dispositivi atti alla protezione contro le mosche, conformi alle prescrizioni emanate dal Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario.

È vietato di ammassare nelle scuderie e nelle stalle il letame: questo deve essere asportato giornalmente, nelle ore stabilite dal Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario. Per il trasporto del letame, si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 19.

Art. 158

Chiunque, in occasione di ferie, di feste o di mercati, intende aprire o condurre scuderie o stallaggi, o tenere stalle o depositi di sosta per animali equini, bovini, ovini o suini, deve inoltrare richiesta, almeno 10 giorni prima, al Sindaco il quale rilascia l'autorizzazione, in base all'esito degli accertamenti eseguiti dal veterinario comunale e sentito l'Ufficiale Sanitario ai fini dell'opportuno trattamento contro le mosche.

Art. 159

Gli allevamenti industriali di bovini, suini, pollame e conigli dovranno essere ubicati ad almeno metri 200 dal centro abitato e comunque, sempre fuori dal centro abitato, ad almeno 20 metri da ogni casa sparsa, sia civile che rurale. Per centro abitato si intende un agglomerato di almeno 25 abitazioni.

Nel centro abitato sono consentiti pollai e conigliere per stretto ed esclusivo uso familiare.

Art. 160

Nel raggio di 500 metri dall'abitato è vietato lo spargimento nell'aria, a scopo di concimazione dei terreni, delle urine dei suini ed urine in genere mediante l'uso di spruzzatori.

Capo VI.

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 161

Per quanto non è previsto nel presente titolo, si richiama il D. P. R. 10 giugno 1955, n. 854 e il D.M. 20 maggio 1928 e le successive circolari ministeriali per la lotta contro le mosche.

TITOLO 5°

MISURE CONTRO LE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE DELL'UOMO

Capo I.

MALATTIE INFETTIVE DELL'UOMO

Art. 162

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 253 e 254 del T.U. delle leggi sanitarie e del D.M. 23 aprile 1940 (G.U. 22 maggio 1940) le malattie infettive e diffuse che danno luogo all'adozione di provvedimenti sanitari sono:

- a) peste, colera, febbre gialla, lebbra, tifo petecchiale e forme dermatofosimili, vaiolo e vaioloide, alastrim, varicella, morbillo, scarlattina, parotite epidemica, febbre tifoide e infezioni da paratifi, enterite coleriforme (cholera nostras) dissenteria bacillare, dissenteria amebica, e amebiasi, brucellosi (febbre ondulante), reumatismo poliarticolare acuto, infezione puerperale, difterite, pertosse, meningite cerebro-spinale, influenza, poliomelite anteriore acuta, encefalite letargica, psittacosi, tularemia, leishmaniosi, febbre ricorrente, spirochetosi ittero infettiva, malaria, pustola maligna, morva nell'uomo, rabbia nell'uomo e morsicature dell'uomo da animali rabidi o sospetti di esserlo, anchilostomiasi, trichinosi, oftalmoblenorrea dei neonati, sifilide da baliatico, epatite epidemica e tetano, febbre Q (Decreto ACIS 1 agosto 1953), idatidosi e nevrassiti virali (D.M. 15 gennaio 1960).;
- b) tubercolosi polmonare, tubercolosi cutanea ulcerosa, ossea e glandolare con seni fistolosi;
- c) tracoma e qualsiasi forma di congiuntivite contagiosa;
- d) vulvovaginiti;
- e) linfogranulomatosi inguinale, forme ulcerative dei genitali femminili;
- f) tigna, scabbia;
- g) i casi di gozzo endemico, di pellagra, di scorbuto infantile, di rachitismo nei bambini sotto i tre anni, di gastroenterite della infanzia nei bambini sotto i due anni.

Per malattie veneree valgono le disposizioni contenute nella legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 163

La denuncia da parte dei medici, prevista dall'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie, deve essere fatta immediatamente all'Ufficiale Sanitario (che ne informa il Medico provinciale) per ciascuna malattia infettiva e diffusiva specificata al precedente articolo, nei casi appresso indicati, sugli appositi moduli forniti gratuitamente dal Comune.

Per le malattie infettive e diffuse specificate alla lettera a): in tutti i casi accertati o sospettati.

Per le malattie infettive e diffuse specificate alla lettera b): nei casi di tubercolosi accertati: nelle persone comprese nella tutela assicurativa, in virtù delle disposizioni in vigore, concernenti l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi; nel personale addetto alle vaccherie e agli stabilimenti di preparazione, manipolazione e vendita di alimenti e bevande;

nel personale degli alberghi e delle pensioni ed in quello addetto ai pubblici esercizi per la pulizia, l'igiene e l'estetica delle persona;
delle persone addette ai servizi domestici ed all'assistenza della infanzia e nelle balie;
negli ospedali civili e nelle case di cura; negli istituti di cura o di assistenza medico-chirurgica od ostetrica, quali ambulatori, dispensari, asili nido, ecc.;

nei componenti di qualsiasi collettività di persone abitualmente conviventi.

Oltre la denuncia fatta all'atto dell'accertamento della malattia, deve essere fatta denuncia a parte in tutti i casi di tubercolosi a seguito di cambiamento di domicilio del malato o del suo trasporto all'ospedale o in altro istituto di cura ed anche dopo il suo decesso.

Per le malattie infettive e diffuse specificate alla lettera c): nei casi accertati:

negli ospedali civili e nelle case di cura;

negli istituti di cura o di assistenza medico-chirurgica od ostetrica, quali ambulatori, dispensari, asili nido, ecc.;

negli ospizi o asili di mendicizia e negli istituti di ricovero in genere;

negli opifici, nei cantieri, negli stabilimenti industriali ed in genere in tutti gli ambienti di lavoro collettivo;

in qualsiasi collettività di persone abitualmente conviventi;

nel personale degli alberghi e delle pensioni ed in quello addetto ai pubblici esercizi per la pulizia, l'igiene e l'estetica della persona.

Per le malattie infettive e diffuse specificate alla lettera d): nei casi accertati:

in qualsiasi collettività femminile.

Per le malattie infettive e diffuse specificate alla lettera e): nei casi accertati.

Per le malattie infettive e diffuse specificate alla lettera f): nei casi accertati:

nelle persone che frequentano a qualsiasi titolo le istituzioni prescolastiche, le scuole primarie e medie e le istituzioni ad esse assimilate, ovvero che siano accolte in istituti, collegio o convitti di educazione;

negli ospedali civili e nelle case di cura;

negli ospedali o asili di mendicizia e negli istituti di ricovero in genere;

nel personale degli alberghi e delle pensioni ed in quello addetto ai pubblici esercizi per la pulizia, l'igiene e l'estetica della persona;

negli opifici, cantieri, negli stabilimenti industriali ed in genere in tutti gli ambienti di lavoro collettivo;

in qualsiasi collettività di persone abitualmente conviventi.

Art. 164

Il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può estendere l'obbligo della denuncia ad altre malattie o ad altre circostanze.

Art. 165

Le misure da attuarsi contro la diffusione delle malattie diffuse sono indicate nel titolo V, Capo I, del T.U. delle leggi sanitarie.

Art. 166

È fatto obbligo inoltre ai sanitari di denunciare, nel più breve tempo all'Ufficiale Sanitario, qualunque manifestazione di malattia infettiva, non considerata nell'art. 171 che per la sua natura e per il numero dei casi constatati possa costituire pericolo di diffusione epidemica.

Il sanitario che constata un caso di malattia venerea deve darne, ai sensi dell'art. 5 della legge 25 luglio 1956, n. 837, notizia immediata al Medico Provinciale segnalando le informazioni assunte dal medico circa la fonte del contagio e comunicando il sesso, l'età ed il Comune di residenza del malato esclusa ogni altra indicazione sulla sua identità.

È pure obbligatoria la disinfezione delle abitazioni dei malati di malattie infettive. Essa è limitata alla camera del malato o anche estesa a tutta l'abitazione, secondo che l'autorità sanitaria sarà per prescrivere.

Il Comune, da sé o unito in consorzio con i Comuni vicini, provvede ai servizi di profilassi, assistenza e disinfezione per le malattie contagiose ai termini del T.U. delle leggi sanitarie.

Art. 167

La vaccinazione antivaiolosa è obbligatoria e va fatta secondo anno di vita associativa all'antidifterica, ai bambini che all'epoca della sessione di vaccinazione hanno compiuto l'anno.

È inoltre obbligatoria la rivaccinazione all'ottavo anno di età, e ogni qualvolta sia ritenuto necessario dall'autorità sanitaria nel periodo di diffusione del vaiolo.

Art. 168

La vaccinazione antitifica è obbligatoria ai sensi del decreto del Capo del Governo 2 dicembre 1926 (G.U. 25 novembre 1926):

- a) per il personale di assistenza e per quello addetto ai servizi di cucina, di disinfezione, di lavanderia e di pulizia degli ospedali, ed in genere degli istituti e delle case di cura sia pubblici che privati;
- b) per le persone addette ai servizi di disinfezione, alle lavanderie pubbliche ed al trasporto dei malati, anche se dipendente da istituzioni private;
- c) per il personale addetto ai servizi di approvvigionamento idrico, alla raccolta ed allo smercio del latte;
- d) negli altri casi di necessità di cui all'art. 2 di detto decreto;
- e) per i candidati a colonie temporanee o permanenti.

Art. 169

La vaccinazione antidifterica deve associarsi a quella antivaiolosa ed è obbligatoria ai sensi del decreto del Capo del Governo 7 marzo 1940.

In ogni Comune vengono indette due sessioni ordinarie gratuite di vaccinazioni pubbliche antidifteriche e antivaiolose associate, rispettivamente, in primavera ed in autunno, e sessioni straordinarie tutte le volte che l'autorità sanitaria riterrà necessario.

Devono altresì indirsi apposite sessioni ordinarie e straordinarie di vaccinazione antidifterica dei bambini, che siano stati in precedenza già vaccinati contro il vaiolo.

Sono esenti dalle vaccinazioni, a giudizio dell'ufficiale sanitario, i bambini deboli, linfatici, tubercolotici, nefritici, affetti da diatesi essudativa, cardiaci, e quelli che abbiano già sofferto la difterite o subita la vaccinazione antidifterica.

Art. 170

La vaccinazione contro la poliomielite è obbligatoria per i bambini entro il primo anno di età e deve essere eseguita gratuitamente. (Legge 4 febbraio n. 451 del 1966).

Art. 171

Le attività di barbiere, parrucchiere e affini sono disciplinati da apposito Regolamento a sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 161.

Capo II.

MISURE IN CASO DI EPIDEMIE

Art. 172

In caso di epidemia, o per altre gravi circostanze, il Sindaco potrà disporre servizi pubblici per l'attuazione delle misure atte a circoscrivere l'epidemia. Perciò il Sindaco potrà:

- a) requisire veicoli, aree di terreno libero o fabbricate, proteggere o chiudere pozzi e pompe. I proprietari ne concederanno immediatamente l'occupazione, salvo regolarla nei modi prescritti dalle leggi sulle espropriazioni per l'utilità pubblica ove occorra;
- b) disporre per l'istituzione di locali di isolamento per la cura degli ammalati colpiti dalla malattia contagiosa. La direzione di tale servizio sarà affidata all'Ufficiale Sanitario;
- c) su proposta dell'Ufficiale Sanitario potrà decretare la chiusura di una o più scuole informandone subito il medico provinciale.

Art. 173

La disinfezione pubblica, in caso di epidemie, sarà regolata da speciale ordinanza del Sindaco.

Art. 174

Ogni impiegato, od in qualsiasi modo dipendente dal Comune, deve eseguire gli ordini dati dal Sindaco in rapporto ai servizi di pubblica igiene.

I trasgressori saranno sospesi dalle funzioni e dallo stipendio, senza pregiudizio delle altre pene in cui potrebbero incorrere.

Art. 175

La ostetrica condotta, le altre ostetriche che esercitano nel Comune sono obbligate ad attenersi scrupolosamente a quanto prescrivono le istruzioni sull'esercizio ostetrico approvati con R. D. 26 maggio 1940, n. 1364 e dal D. M. 11 ottobre 1940.

L'Ufficiale Sanitario è tenuto a sorvegliare che tali disposizioni siano pienamente osservate, come pure a denunciare l'esercizio abusivo dell'arte ostetrica.

Quando si sviluppi nel Comune un caso di febbre puerperale, l'Ufficiale Sanitario provvederà, con mezzi che la scienza suggerisce, ad impedire ogni possibile contagio.

Ai sensi del D. M. 17 maggio 1930, per i provvedimenti da prendere in caso anche semplicemente sospetto di infezione puerperale, la ostetrica dovrà tassativamente attenersi alle disposizioni del regolamento sull'esercizio ostetrico. Il più piccolo elevamento della temperatura ascellare della puerpera, misurata ogni giorno, deve provocare la immediata chiamata del medico.

Così la puerpera deve essere visitata dal medico per ogni altra irregolarità (dolori uterini eccessivi od altri, scarsità oppure odore grave nei lochi, metrorraggie in puerperio, ecc.).

Art. 176

In casi di epidemia difterica l'Ufficiale Sanitario provvederà che le farmacie locali siano convenientemente ed abbondantemente provviste di siero antidifterico.

Art. 177

Nei casi di febbre tifoide si dovranno immergere in soluzioni disinfettanti, provviste ai poveri dal Comune, gli oggetti che vengono a contatto col malato. Inoltre si dovrà disinfettare con latte di calce ogni escrezione del malato ed il luogo ove queste vengono versate.

Art. 178

Nei luoghi pubblici e collettivi (ospedali, educandati, scuole, chiese, ecc.) saranno tenuti recipienti speciali che verranno di quando in quando puliti e disinfettati, per raccogliervi gli sputi e sarà scritto vicino in modo evidente il divieto di sputare fuori dei recipienti.

Art. 179

In caso di morte per tubercolosi nelle case private, ed in caso di trasloco dell'infermo all'ospedale od altra dimora, si procederà alla disinfezione degli ambienti e degli oggetti di uso personale del malato.

Art. 180

L'esercizio del baliatico è subordinato ad autorizzazione del Sindaco, che viene rilasciato dopo visita medica fatta dall'Ufficiale Sanitario, la quale abbia accertato che la balia non è affetta da sifilide, blenorragia, tubercolosi o altra malattia infettiva o diffusiva.

L'autorizzazione di cui sopra - inoltre - deve essere subordinata all'osservanza delle norme e prescrizioni contenute nel Decreto ministeriale 6 gennaio 1919 per l'esercizio del baliatico e dall'art. 309 del T.U. 27 luglio 1934, n. 1265 e art. 14 legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'Ufficiale Sanitario esercita, inoltre, la vigilanza sulle balie autorizzate ai fini della profilassi delle malattie indicate nel primo comma.

Il Sindaco revoca l'autorizzazione concessa, quando è accertato che la balia autorizzata è affetta da una delle malattie suddette.

Il contravventore alle disposizioni del primo comma è punito con l'ammenda fino a L. 8000.

Capo III.

VIGILANZA IGIENICA SUGLI ALBERGHI

Art. 181

L'Ufficiale Sanitario è tenuto ad ispezionare almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta ne fosse richiesto dal Sindaco o dalle autorità superiori gli alberghi e le locande esistenti nel Comune e a riferire sulle loro condizioni igieniche.

Egli dovrà dare il suo parere anche per l'apertura e la trasformazione degli alberghi ai fini igienico sanitari. Nell'ispezionare gli alberghi terrà presente il R. D. 24 maggio 1925, n. 1102, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 1925, che approva norme per rendere obbligatoria l'attuazione di migliorie igieniche sanitarie negli alberghi sotto la vigilanza dell'Ente Provinciale del Turismo, tanto negli alberghi esistenti come in quelli di nuova costruzione.

Se l'esercente non voglia o non possa eseguire le migliorie prescritte, potrà dal Sindaco essere ordinata la chiusura dell'albergo.

Art. 181 bis

ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE ED AFFINI

L'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere ed affini è disciplinata dall'apposito regolamento Comunale adottato ai sensi della legge 14 febbraio 1963 n. 161.

TITOLO 6

NORME DI POLIZIA MORTUARIA

Art. 182

Le norme relative alla Polizia Mortuaria sono contemplate nel Regolamento Generale approvato con R. D. 21 dicembre 1942, n. 1880 (*Gazzetta Ufficiale* 16 giugno 1943, n. 139).

Le norme particolari al Cimitero del Comune sono previste nell'apposito Regolamento Comunale approvato e debitamente omologato.

TITOLO 7°

DISPOSIZIONI GENERALI, TRANSITORIE E PENALITA'

Art. 183

Il presente regolamento andrà in vigore, per la generalità dei cittadini 15 giorni dopo la pubblicazione.

Da quel giorno s'intendono abrogate tutte le disposizioni anteriori riguardanti l'igiene e la sanità vigenti nel Comune, all'infuori di quelle richiamate dal presente regolamento.

Art. 184

Le contravvenzioni ed infrazioni alle prescrizioni del presente regolamento sono punite a tenore dell'art. 60 della legge sanitaria anno 1888 in coordinazione all'art. 344 del Testo Unico 27 luglio 1934, n. 1265, con pene pecuniarie fino a L. 8.000, salvo sempre le maggiori pene sancite dal Codice Penale per i reati da esso previsti, e salvo i casi speciali previsti dalle apposite disposizioni.

Però per queste stesse contravvenzioni, è ammessa la conciliazione o l'oblazione a termini della legge comunale e provinciale in tutti i casi s'intende, in cui ciò non venga vietato dalla legge sanitaria, dal Codice Penale e dalle altre leggi e regolamenti.

Art. 185

Per tutto quanto non è compreso nel presente regolamento, si fa riferimento al Testo unico delle leggi sanitarie approvato con il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, alla legge 26 febbraio 1963, n. 441 e alle altre leggi in materia di Sanità ed Igiene.

Art. 186

Ogni qual volta le disposizioni del presente regolamento facciano riferimento al centro abitato, questo si intende circoscritto come risulta dalla planimetria allegata.